Sistema LEGGI D'ITALIA Leggi Regionali d'Italia

Abruzzo

L.R. 15-2-2023 n. 10
Disciplina del sistema turistico regionale.
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 22 febbraio 2023, n. 8.

Epigrafe

Premessa

TITOLO I
Sistema organizzativo del turismo
Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

Art. 2 *Funzioni della Regione.*

Art. 2-bis *Turismo accessibile.*

Art. 3 *Funzioni dei Comuni e degli Enti Parco.*

Art. 4 *Organismi per la gestione delle funzioni turistiche locali.*

Art. 5 *Osservatorio regionale sul turismo.*

Capo II
Il sistema di governance turistica regionale

Art. 6 *Oggetto e finalità.*

Art. 7 *Distretti Turistici.*

Art. 8 *Consorzi turistici, reti d'impresa e cooperative di comunità per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico.*

Art. 9 *Ambiti territoriali turisticamente rilevanti.*

Art. 10 *Definizione di DMC.*

Art. 11 *Attività della DMC.*

Art. 12 *Definizione di PMC.*

Art. 13 *Attività della PMC.*

Art. 14 *Riconoscimento di DMC e PMC.*

Capo III
La programmazione regionale

Art. 15 *Piano strategico regionale del Turismo.*

Art. 16 *Programmazione delle attività.*

Art. 17 *Cabina di regia.*

Art. 18 *Disciplinare attuativo.*

Capo IV
Cammini, sentieri ed itinerari turistico-culturali e religiosi

Art. 19 *Elenco regionale delle località turistiche.*

Art. 20 *Promozione e valorizzazione dei cammini, dei sentieri e degli itinerari turistico-culturali e religiosi.*

Art. 21 *Registro regionale dei Cammini.*

Capo V
Accoglienza e promozione turistica

Art. 22 *Interventi per l'attività di promozione e commercializzazione da parte delle PMC, DMC, delle imprese e delle associazioni turistiche.*

Art. 23 *Interventi della Regione a favore di progetti di promozione delle risorse turistiche locali, di informazione e accoglienza proposti da Enti locali.*

Art. 24 *Sistema informativo turistico di destinazione.*

Art. 25 *Gli Uffici di informazione ed accoglienza turistica.*

Art. 26 *Comuni turistici.*

Art. 27 *Pro loco.*

TITOLO II
Strutture ricettive turistiche
Capo I
Strutture ricettive alberghiere
Sezione I
Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere

Art. 28 *Oggetto.*

Art. 29 *Le strutture ricettive alberghiere.*

Art. 30 *Denominazioni alternative.*

Art. 31 *Le dipendenze alberghiere.*

Art. 32 *Specificazioni aggiuntive alle strutture alberghiere.*

Capo II
Strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante
Sezione I
Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante

Art. 33 *Oggetto.*

Art. 34 *Campeggi.*

Art. 35 *Villaggi turistici.*

Art. 36 *Denominazione di "Centro vacanze".*

Art. 37 *Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze.*

Art. 38 *Aree di sosta.*

Art. 39 *Altre tipologie di campeggi.*

Art. 40 *Campeggi temporanei.*

Art. 41 *Parco di campeggio, campeggio auto organizzato, campeggio itinerante.*

Art. 42 *Marina Resort.*

Capo III
Le strutture ricettive extralberghiere e locazioni turistiche
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 43 *Oggetto.*

Sezione II
Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 44 *Le case per ferie.*

Art. 45 *Gli ostelli.*

Art. 46 *I rifugi escursionistici.*

Art. 47 *I rifugi montani.*

Art. 48 *Periodi di apertura dei rifugi.*

Art. 49 *Gestione dei rifugi e requisiti del gestore.*

Art. 50 *Bivacco fisso e stazzi.*

Sezione III
Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 51 *Requisiti comuni.*

Art. 52 *Affittacamere.*

Art. 53 *Bed and breakfast.*

Art. 54 *Case e appartamenti per vacanze.*

Art. 55 *Residence.*

Art. 56 *Residenze di campagna.*

Art. 57 *Titolo abilitativo edilizio e vincolo di destinazione e d'uso delle residenze di campagna.*

Art. 58 *Servizi di ospitalità turistica.*

Art. 59 *Ospitalità in soluzioni ricettive innovative.*

Art. 60 *Locazioni turistiche.*

Art. 60-bis *Alloggi agrituristici.*

TITOLO III
Disposizioni comuni per le strutture ricettive
Capo I
Classificazione e comunicazioni obbligatorie
Sezione I
Esercizio e classificazione delle strutture ricettive

Art. 61 *Avvio dell'attività ricettiva turistica.*

Art. 62 *Contenuto della SCIA.*

Art. 63 *Valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali.*

Art. 64 *Sospensione e cessazione dell'attività.*

Art. 65 *La classificazione delle strutture ricettive.*

Art. 66 *Modifiche e variazioni.*

Art. 67 *Validità della classificazione.*

Art. 68 *Revisione della classificazione.*

Art. 69 *Codice Identificativo di Riferimento - CIR.*

Sezione II
Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicità dei prezzi

Art. 70 *Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo - SITRA.*

Art. 71 *Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive.*

Art. 72 *Comunicazione dei prezzi e del periodo di apertura.*

Art. 73 *Modalità di comunicazione.*

Art. 74 *Pubblicità dei prezzi.*

Sezione III
Comunicazioni ai fini statistici - rilevazione statistica

Art. 75 *Raccolta dati.*

Art. 76 *Trasmissione dati.*

Art. 77 *Elaborazione dati.*

Art. 78 *Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo.*

TITOLO IV
Sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo
Capo I
Disciplina delle azioni di sostegno

Art. 79 *Principi generali e finalità.*

Art. 80 *Soggetti.*

Art. 81 *Programmi di attuazione.*

Art. 82 *Fondo di dotazione finanziaria.*

Art. 83 *Interventi.*

Art. 84 *Soggetto responsabile della gestione.*

Art. 85 *Vincolo di destinazione.*

TITOLO V
Professioni turistiche
Capo I
Definizioni e attività

Art. 86 *Definizione dell'attività di guida turistica.*

Art. 87 *Esercizio dell'attività di guida turistica.*

Art. 88 *Agevolazioni.*

Art. 89 *Definizione dell'attività di accompagnatore turistico.*

Art. 90 *Esercizio dell'attività di accompagnatore turistico.*

Art. 91 *Ambienti naturali montani.*

Art. 92 *Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Capo II
Esami di abilitazione ed elenchi regionali

Art. 93 *Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico.*

Art. 94 *Elenchi regionali.*

Art. 95 *Tessera di riconoscimento.*

Capo III
Vigilanza e sanzioni

Art. 96 *Divieti.*

Art. 97 *Sanzioni.*

Art. 98 *Vigilanza e controllo.*

TITOLO VI
Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico

Art. 99 *Finalità e obiettivi.*

Art. 100 *Competenze della Regione.*

Art. 101 *Competenze dei Comuni.*

Art. 102 *Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.*

Art. 103 *Altre attività.*

Art. 104 *Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.*

Art. 105 *Apertura di uffici temporanei.*

Art. 106 *Banca dati delle agenzie di viaggio.*

Art. 107 *Protezione del viaggiatore.*

Art. 108 *Informazioni precontrattuali.*

Art. 109 *Denominazione delle agenzie di viaggio e turismo e orari di apertura al pubblico.*

Art. 110 *Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo.*

Art. 111 *Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico.*

Art. 112 *Associazioni.*

Art. 113 *Uffici di biglietteria.*

Art. 114 *Sospensione dell'esercizio.*

Art. 115 *Sanzioni amministrative.*

Art. 116 *Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi.*

Art. 117 *Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo.*

TITOLO VII
Vigilanza e controllo sulle strutture ricettive turistiche e sanzioni

Art. 118 *Funzioni di vigilanza e di controllo sulle strutture ricettive turistiche.*

Art. 119 *Sanzioni.*

Art. 120 *Recidiva.*

Art. 121 *Norma finanziaria.*

Art. 122 *Entrata in vigore, disciplina transitoria e abrogazioni.*

Allegato A - Elenco delle leggi regionali da abrogare suddivise per settori

L.R. 15 febbraio 2023, n. 10 [(1)].

Disciplina del sistema turistico regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 22 febbraio 2023, n. 8.

ATTO DI PROMULGAZIONE n. 10

VISTO l'*art. 121 della Costituzione* come modificato dalla *Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1*;

VISTI gli artt. *34* e *44* del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 78/14 del 13.12.2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

TITOLO I

Sistema organizzativo del turismo

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge disciplina, nell'ambito della Regione Abruzzo, l'esercizio delle attività di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema di governance del turismo e delle partnership multisettoriali, di promozione turistica, assistenza, accoglienza e informazione al turista, l'esercizio delle attività delle strutture turistico ricettive, delle altre imprese e delle professioni del turismo.

2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare al fine di:

a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, per la promozione e per la valorizzazione del territorio;

b) definire gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e per lo sviluppo del sistema turistico regionale;

c) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico regionale abruzzese e di ciascuna delle sue parti;

d) favorire accordi e collaborazioni con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, gli Enti Parco, le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), le Università;

e) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale della regione;

f) favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore;

g) favorire il rafforzamento strutturale del sistema dell'offerta turistica, anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori;

h) promuovere l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, al fine di garantire la fruizione del patrimonio turistico della Regione Abruzzo;

i) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;

j) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale;

k) favorire la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici al fine della tutela del consumatore;

l) favorire processi di aggregazione programmatica, progettuale, operativa e coordinata tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura di governo locale del turismo, connessa alle strategie e alle programmazioni regionali, nazionali ed europee.

Art. 2 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione Abruzzo esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione e coordinamento delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

b) omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;

c) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle sue diverse componenti territoriali ed imprenditoriali;

d) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT), con altre regioni, enti pubblici, organizzazioni e operatori privati;

e) coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli Enti locali e dagli Enti Parco;

f) organizzazione di servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale;

g) formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua lo strumento più idoneo per una gestione accentrata della governance del sistema turistico regionale, quale il ricorso o l'istituzione di una società in house o di un'agenzia regionale, da introdurre nell'ordinamento regionale secondo le modalità e nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Regione Abruzzo e le società in house della Regione, per la realizzazione di progetti e di servizi, possono affidare, nel rispetto della normativa statale, specifici incarichi alle Product Management Company (PMC), per lo svolgimento di attività di rilievo regionale, ed alle Destination Management Company (DMC), per lo svolgimento di attività di rilievo territoriale e di destinazione.

Art. 2-bis *Turismo accessibile* [(2)]*.*

1. La Regione Abruzzo, in linea con la *legge 3 marzo 2009 n. 18* (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) ed in attuazione dei principi di cui all'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si impegna, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 121, a garantire alle persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva o con qualunque forma di invalidità la possibilità di fruire, al medesimo livello di qualità degli altri fruitori, dei servizi turistici offerti sul territorio regionale attraverso attività di turismo accessibile individuate dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori, delle professioni turistiche e delle persone con disabilità.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove forme di collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive di cui alla presente legge forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, con le modalità previste nel disciplinare di cui all'articolo 18, assicurando la fruibilità dei servizi offerti senza aggravio di prezzo.

4. È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, adegua il disciplinare di cui all'articolo 18 individuando la tipologia di informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive che i titolari sono tenuti a fornire ai sensi del comma 3.

---

(2) Articolo aggiunto dall' *art. 26, comma 13, lettera a), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30,*

comma 1, della medesima legge).

Art. 3 *Funzioni dei Comuni e degli Enti Parco.*

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di:

a) esercizio delle strutture ricettive;
b) esercizio delle agenzie di viaggio e turismo;
c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.

2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale sono attribuite ai Comuni che le esercitano in forma associata all'interno di ambiti territoriali o agli Enti Parco.

3. Sono fatte salve le convenzioni fra Comuni e le altre forme di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale stipulate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

4. I Comuni, ferme restando le specifiche competenze delle autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie attribuite e, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, applicano le relative sanzioni amministrative.

Art. 4 *Organismi per la gestione delle funzioni turistiche locali.*

1. I Comuni possono gestire le rispettive competenze in materia turistica direttamente o mediante associazioni di Comuni per svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi determinati ai sensi del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o mediante convenzioni con Enti Parco.

2. La Regione favorisce la partecipazione degli Enti locali alla determinazione degli obiettivi in materia turistica, alla loro specificazione ed attuazione, secondo quanto disposto dal *D.Lgs. 267/2000* nonché degli Enti Parco.

3. Gli organismi istituiti dalla Regione Abruzzo ai sensi della *legge regionale 9 giugno 2015, n. 15* (Il sistema di Governance turistica regionale) e gli Enti Parco possono svolgere anche le attività di valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione secondo quanto disposto dagli articoli 8 e 25 nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate.

4. Gli organismi di cui al comma 3, d'intesa con gli Enti locali referenti e previa convenzione con la Regione, possono gestire direttamente i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT) nel territorio di loro competenza. Le DMC garantiscono ogni attività di supporto alla Regione Abruzzo per il coordinamento e lo sviluppo della rete informativa nel territorio di competenza.

5. Le DMC garantiscono ogni attività di supporto alla Regione Abruzzo per il coordinamento e lo sviluppo della rete informativa nel territorio di competenza.

6. La Regione Abruzzo riconosce, quali organismi di raccordo e consultazione con il sistema istituzionale, le associazioni di categoria nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono per i soggetti associati attività di formazione, aggiornamento professionale, rappresentanza, tutela e assistenza nel settore del turismo.

Art. 5 *Osservatorio regionale sul turismo* [(3)].

1. È istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l'Osservatorio regionale sul turismo, di seguito denominato Osservatorio, per assicurare la conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica, una costante informazione agli enti e agli operatori turistici.

2. L'Osservatorio realizza e pubblica, con cadenza annuale, il rapporto sul turismo in Abruzzo.

3. La composizione dell'Osservatorio e le modalità di svolgimento delle attività sono definite dalla Giunta regionale.

---

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 8 gennaio 2024, n. 8*.

Capo II

Il sistema di governance turistica regionale

Art. 6 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione Abruzzo favorisce processi di aggregazione programmatica, progettuale, operativa e coordinata tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura di governo locale del turismo, connessa alle strategie e alle programmazioni regionali, nazionali ed europee.

2. La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta turistica regionale, favorisce e sostiene altresì la creazione, l'individuazione e l'attivazione di interazioni su base tematica e intersettoriale, il raccordo ed il coordinamento tra il livello locale e quello regionale e tra attori pubblici e privati.

3. Gli organismi istituiti o riconosciuti dalla Regione Abruzzo con la presente legge possono svolgere, nelle diverse occasioni e modalità in essa previste, anche le attività di valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate.

Art. 7 *Distretti Turistici.*

1. Nel rispetto della disciplina nazionale di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5* (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario) convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33* e all'*articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70* (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011 n. 106*, la Regione Abruzzo definisce gli aspetti specifici regionali per promuovere, attivare e integrare i Distretti turistici nel più ampio contesto del sistema di governance turistica regionale.

2. La definizione e delimitazione territoriale dei distretti turistici è effettuata dalla Regione Abruzzo di intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, i Comuni ed i raggruppamenti di imprese proponenti, nel rispetto della disciplina statale.

3. Ogni distretto turistico opera, nel rispetto delle norme statali vigenti, per lo sviluppo delle comunità locali d'intesa ed in linea con le azioni e gli interventi di gestione decentrata regionale, attraverso il direttivo nominato dalla assemblea del Distretto, in rappresentanza delle diverse componenti attive nel territorio. Nel territorio regionale e nel contesto del sistema della governance turistica regionale, il distretto turistico non assume alcuna soggettività giuridica, ma può dotarsi di un fondo patrimoniale comune affidato in gestione al proprio direttivo.

4. Per la realizzazione di programmi di investimento, di progetti ed attività, i Distretti turistici collaborano e si avvalgono degli altri organismi della governance turistica regionale previsti dalla presente legge, ciascuno in riferimento alle diverse competenze e specializzazioni.

Art. 8 *Consorzi turistici, reti d'impresa e cooperative di comunità per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico.*

1. I consorzi turistici, le reti d'impresa e le cooperative di comunità per la gestione, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici, indipendentemente dalla destinazione turistica, sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, purché con requisiti conformi alle disposizioni della presente legge, anche in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico e svolgono attività di gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta, attraverso l'elaborazione di piani e progetti, nonché attraverso la creazione e l'eventuale gestione di strutture turistiche e di sistemi informativi ed informatici a sostegno delle attività turistiche private.

2. La Regione Abruzzo attua politiche a favore delle imprese turistiche, con particolare riguardo a quelle aggregate in forma consortile, di reti d'impresa o di cooperative di comunità attraverso la loro promozione e valorizzazione.

Art. 9 *Ambiti territoriali turisticamente rilevanti.*

1. Sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti, nei quali operano le DMC e rispetto ai quali la PMC svolge i suoi compiti istituzionali:

a) ambito territoriale turisticamente rilevante "Mare", nel quale sono ricompresi tutti i comuni rivieraschi della Regione Abruzzo;
b) ambito territoriale turisticamente rilevante "Collina", nel quale sono ricompresi tutti i comuni abruzzesi che non sono situati in riva al mare, che hanno meno dell'ottanta per cento della loro superficie al di sopra dei seicento metri o hanno un dislivello minore di seicento metri;
c) ambito territoriale turisticamente rilevante "Montagna", nel quale sono ricompresi tutti i Comuni abruzzesi che hanno l'ottanta per cento della superficie al di sopra dei seicento metri, ovvero hanno un dislivello maggiore di seicento metri;
d) ambito territoriale turisticamente rilevante "Parchi nazionali e regionali", nel quale sono ricompresi i territori di Parchi con non meno di ventimila ettari di superficie.

1-bis. È altresì individuato l'ambito regionale turisticamente rilevante "Terme e Benessere" costituito dai Comuni regionali su cui insistono impianti termali [(4)].

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina, nel dettaglio, gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui al comma 1.

---

(4) Comma aggiunto dall' *art. 26, comma 13, lettera b), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1*, della medesima legge).

Art. 10 *Definizione di DMC.*

1. Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione delle DMC.

2. La DMC è una organizzazione di governance locale e project management aperta all'accesso ed alla partecipazione di operatori pubblici o privati, che elabora e gestisce lo sviluppo turistico riferito ad una o più destinazioni attraverso la partecipazione finanziaria degli attori interessati ed in connessione con la programmazione regionale, nazionale ed europea.

3. La DMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo al fine di garantire supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate territorialmente relativamente alle destinazioni di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.

4. Le DMC organizzano a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

5. In particolare, le DMC:

a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione ed accoglienza turistica;
b) forniscono assistenza ai turisti, nel rispetto delle normative vigenti;

c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché organizzano manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

d) concorrono alla definizione ed alla strutturazione del prodotto turistico territoriale, tematico ed integrato;

e) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio della cultura di accoglienza ed ospitalità turistica;

f) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;

g) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel proprio territorio di competenza;

h) promuovono e gestiscono specifici servizi in ambito turistico a favore dei propri soci.

Art. 11 *Attività della DMC.*

1. La DMC predispone il progetto di sviluppo turistico di destinazione, lo condivide con il proprio Distretto turistico ove riconosciuto, lo attua e lo gestisce impiegando, in coerenza con esso, ogni risorsa intercettata in riferimento ai diversi strumenti di finanziamento o sovvenzione, ai differenti ruoli assegnati, ai documenti vincolanti di volta in volta sottoscritti con committenti o mandatari.

2. La DMC può essere soggetto beneficiario finale di finanziamenti e sovvenzioni in regime di aiuto a favore di impresa, nel rispetto della legislazione europea, statale e regionale, o in regime de minimis.

3. La DMC può essere aggiudicataria di forniture di servizi attraverso la partecipazione a gare ed appalti pubblici e privati, svolgendo in tal caso anche forniture di servizi non direttamente ricomprese nelle competenze attribuite con la presente legge.

4. La DMC è soggetto gestore di servizi per gli operatori pubblici e privati connessi alla offerta della destinazione, ovvero soggetto fornitore di servizi per turisti, consumatori ed utenti, ivi compresi quelli di informazione ed assistenza turistica; le DMC possono gestire gli uffici di informazione e accoglienza nel proprio territorio di competenza in raccordo con la PMC.

5. La DMC opera al fine di:

a) ottimizzare, all'interno delle proposte turistiche di destinazione, l'accessibilità e l'utilizzo di risorse, servizi ricettivi, servizi complementari, consumi delle produzioni locali;

b) migliorare le attività degli operatori pubblici e privati coinvolti nella offerta turistica della destinazione interessata;

c) realizzare proposte a marchio territoriale della destinazione e proposte per linee di prodotto regionali.

6. La DMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo, con gli Enti locali, con gli Enti Parco e con altri organismi di settore, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea nel pieno rispetto dei compiti assegnati, garantendo supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate territorialmente in relazione alle destinazioni di competenza, per

l'attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti e/o di progetti attuati, compartecipati o gestiti dalla Regione Abruzzo.

Art. 12 *Definizione di PMC.*

1. La PMC è un'organizzazione di governance regionale e project management, avente natura giuridica di società consortile a responsabilità limitata senza fine di lucro.

2. La PMC ha natura inclusiva, non discriminante ed aperta alla partecipazione di operatori pubblici o privati che ne rispettano lo statuto ed il regolamento al fine di favorire l'interesse economico generale di tutti gli attori afferenti al settore turistico.

3. La PMC è un organismo che opera su territorio geografico limitato per l'elaborazione e la gestione dello sviluppo turistico, della strategia, del coordinamento e della promozione delle proposte turistiche abruzzesi, nel rispetto delle vigenti normative ed in riferimento ad una o più linee di prodotto regionale attraverso la partecipazione finanziaria degli attori interessati, ovvero anche con attività di autofinanziamento, in raccordo con la programmazione regionale, nazionale ed europea.

4. La PMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo, al fine di garantire supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate tematicamente relativamente alle linee di prodotto di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.

5. La PMC opera per ottimizzare, all'interno delle proposte turistiche di una o più linee di prodotto, l'accessibilità e l'utilizzo di risorse, servizi ricettivi, servizi complementari, consumi delle produzioni locali, per migliorare le attività degli operatori pubblici e privati coinvolti nella offerta turistica della linea o delle linee di prodotto interessate, per confezionare offerte turistiche competitive e specializzate per mercati, per target e per periodi, utilizzando proposte provenienti dalle DMC, o elaborando direttamente proposte per linee di prodotto regionali da essa realizzate.

Art. 13 *Attività della PMC.*

1. La PMC predispone i progetti di sviluppo turistico delle linee di prodotto turistico regionali, li condivide con la Regione Abruzzo, i Distretti turistici, le DMC e i Parchi nazionali e regionali, li attua e li gestisce impegnando in coerenza con esso ogni risorsa intercettata in riferimento ai diversi strumenti di finanziamento o sovvenzione, ai differenti ruoli assegnati, ai documenti vincolanti di volta in volta sottoscritti con committenti o mandatari.

2. La PMC può essere soggetto beneficiario finale di finanziamenti.

3. La concessione di finanziamenti regionali alla PMC è subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4. La PMC è soggetto gestore di servizi per gli operatori pubblici e privati connessi alla offerta turistica regionale, soggetto fornitore di servizi per turisti, consumatori ed utenti, ivi compresi quelli di informazione ed assistenza turistica. La PMC può gestire gli uffici di informazione ed accoglienza sul territorio regionale in raccordo con le DMC.

Art. 14 *Riconoscimento di DMC e PMC* [(5)]*.*

1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia gli elenchi ricognitivi dei soggetti del sistema di governance turistica regionale.

2. Negli elenchi di cui al comma 1 sono inseriti i Distretti Turistici riconosciuti ed attivi, le DMC e la PMC esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, selezionate con apposito avviso pubblico ovvero successivamente riconosciute previo adeguamento al Disciplinare attuativo di cui all'articolo 18.

3. La Regione Abruzzo si riserva di procedere alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti di selezione da parte dei suddetti organismi.

4. Sono registrati nell'elenco anche i mutamenti dell'ambito territoriale delle DMC esistenti per casi di fusione fra le stesse, o per libera adesione degli operatori di una DMC che ha cessato l'attività ad altra DMC esistente, con conseguente estensione delle competenze della stessa su territori diversi da quelli inizialmente assegnati.

5. Il Disciplinare di cui all'articolo 18 definisce i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1, nonché il loro aggiornamento.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone le linee guida operative per l'attuazione del sistema di governance locale.

---

(5) Vedi, anche, la *Dellib.G.R. 8 gennaio 2024, n. 7*.

Capo III

La programmazione regionale

Art. 15 *Piano strategico regionale del Turismo.*

1. Il Consiglio regionale, con cadenza triennale, approva il Piano strategico regionale del Turismo e fissa in particolare gli obiettivi strategici per:

a) lo sviluppo turistico regionale;

b) l'affermazione dell'immagine unitaria della Regione Abruzzo;
c) la promozione dell'offerta turistica abruzzese;
d) lo sviluppo delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
e) i servizi turistici e/o connessi al turismo;
f) le attività di incoming;
g) le attività inerenti lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette d'intesa con gli Enti Parco;
h) la valorizzazione dello scalo aeroportuale di Pescara.

Art. 16 *Programmazione delle attività.*

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, attua le linee di indirizzo contenute nel Piano strategico regionale del Turismo, individuando:

a) gli obiettivi, le priorità, le modalità di attuazione e realizzazione e le risorse finanziarie nell'ambito del Programma annuale di Sviluppo e Promozione turistica della Regione Abruzzo per l'anno successivo;
b) i termini, le modalità e le caratteristiche per l'affidamento a soggetti attuatori e realizzatori, ovvero le modalità e le procedure per la presentazione da parte dei vari soggetti pubblici e privati dei progetti di sviluppo, valorizzazione e di promozione delle risorse turisticamente rilevanti a livello locale, per l'ammissione alla compartecipazione regionale, nonché l'ammontare delle risorse disponibili;
c) le modalità di verifica relative all'attuazione dei progetti di cui alla lettera b) e delle attività cui la Regione Abruzzo intende partecipare comprovanti il conseguimento degli obiettivi prefissati;
d) i limiti di importo della spesa ammissibile, nonché i criteri e l'entità dei finanziamenti assegnabili;
e) gli interventi per l'incentivazione dell'offerta turistica alberghiera ed extralberghiera, dei servizi turistici o connessi al turismo;
f) Gli obiettivi e le priorità relativi a:
1) il funzionamento della rete degli uffici IAT;
2) il funzionamento dell'Osservatorio turistico regionale;
3) l'utilizzo degli asset tecnologici e per la digitalizzazione del turismo regionale.

Art. 17 *Cabina di regia* [(6)]*.*

1. Per l'esercizio delle competenze di indirizzo e programmazione in materia turistica, la Regione Abruzzo si avvale di una Cabina di regia, istituita all'interno del Dipartimento regionale competente in materia di Turismo (di seguito denominato Dipartimento competente), la cui composizione e modalità di funzionamento sono rimessi a successiva deliberazione della Giunta regionale.

2. Per la composizione e il funzionamento della Cabina di regia non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.

---

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 settembre 2023, n. 596*.

Art. 18 *Disciplinare attuativo* [(7)].

1. Con propria deliberazione, la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il disciplinare attuativo della presente legge (di seguito denominato Disciplinare), al fine di stabilire, in particolare:

a) le modalità con cui i Comuni e gli Enti Parco trasmettono alla Giunta regionale le informazioni indicate dalla presente legge;
b) le modalità e i criteri per il riconoscimento delle DMC e PMC ai sensi dell'articolo 14 ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali;
c) i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle Località turistiche di cui all'articolo 19;
d) gli standard qualitativi per la realizzazione del sistema informativo turistico di destinazione di cui all'articolo 24, le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);
e) le caratteristiche, la localizzazione degli uffici e punti informativi e di accoglienza turistica e gli standard dei relativi servizi, le modalità per il loro riconoscimento da parte della Regione ed i segni distintivi degli uffici e punti informativi e di accoglienza turistica;
f) le modalità per la definizione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;
g) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi;
h) la disciplina di dettaglio in materia di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante, come specificato al Titolo II.

---

(7) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 668*, la *Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 669*, la *Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 670*, la *Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 671*, la *Delib.G.R. 8 gennaio 2024, n. 7* e la *Delib.G.R. 18 gennaio 2024, n. 22*.

Capo IV

Cammini, sentieri ed itinerari turistico-culturali e religiosi

Art. 19 *Elenco regionale delle località turistiche* [(8)].

1. Per finalità di promozione turistica è istituito l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte.

2. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale considerando quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nello stesso, la presenza, nel Comune richiedente, di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di strutture ricettive.

3. L'elenco regionale di cui al comma 1 è gestito dal Dipartimento competente ed è aggiornato con cadenza annuale.

---

(8) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 670*.

Art. 20 *Promozione e valorizzazione dei cammini, dei sentieri e degli itinerari turistico-culturali e religiosi* [(9)]*.*

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa statale ed europea, persegue la promozione e la valorizzazione turistica dei cammini, dei sentieri e degli itinerari turistico-culturali di cui al comma 2, ubicati almeno in parte nel territorio regionale, ivi compresi i cammini e gli itinerari turistico-culturali e religiosi inseriti nella rete escursionistica regionale.

2. Ai fini della presente legge, si definiscono:

a) "cammini": gli itinerari culturali e religiosi di particolare rilievo europeo o nazionale che:
1) risultano essere percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile;
2) garantiscono sia una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso che un'occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati;
3) attraversano una o più regioni;
4) fanno parte di tracciati europei;
5) sono organizzati intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale;
b) "sentieri": i tracciati delineati ai sensi dell'*articolo 37, comma 2, lettera g), della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3* (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) ed in conformità alla *legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42* (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano) che, al di fuori dei centri urbani, si formano naturalmente e gradualmente per effetto del calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo, qualsiasi ne sia il motivo, comunicativo, lavorativo, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico, in un percorso visibile e permanente;
c) "sentieri attrezzati": i sentieri montani la cui percorribilità in sicurezza è parzialmente agevolata dalla limitata presenza di idonee opere ed attrezzature ai sensi della *L.R. 42/2016*;
d) "itinerari turistico-culturali ed archeologici": i percorsi d'interesse regionale, interregionale, nazionale od internazionale, che collegano, fisicamente o virtualmente, aree o luoghi accomunati da significativi elementi di carattere storico, religioso, letterario, artistico, architettonico o di altra natura.

3. Per assicurare le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo:

a) individua nell'ambito del Piano strategico del Turismo di cui all'articolo 15 progetti, azioni, modalità e criteri di valorizzazione dei cammini e degli itinerari turistico-culturali di cui al comma 1, secondo i principi della pluralità, della partecipazione e trasparenza, nonché in armonia con le previsioni contenute nei

Piani strategici nazionali, anche con riferimento alla ricognizione, catalogazione mappatura e periodico aggiornamento della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16;

b) promuove intese con altre Regioni ed accordi con Enti locali, con Enti Parco, con Enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;

c) promuove accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altri Stati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto regionale;

d) promuove e coordina iniziative e azioni dirette all'inserimento dei cammini e degli itinerari turistico-culturali che interessano almeno in parte il territorio regionale tra gli Itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

---

(9) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 dicembre 2023, n. 903*.

Art. 21 *Registro regionale dei Cammini* [(10)]*.*

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito il Registro regionale dei Cammini che individua e classifica il sistema dei percorsi che costituiscono la Rete dei Cammini dell'Abruzzo.

2. Ai fini dell'inclusione dei cammini nel Registro regionale di cui al comma 1, i cammini presentano determinati requisiti infrastrutturali, nonché specifici requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi offerti e all'accoglienza.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:

a) i criteri per la costituzione, l'implementazione e l'aggiornamento del Registro regionale di cui al comma 1;

b) i requisiti infrastrutturali ed i requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e all'accoglienza di cui al comma 2;

c) i criteri e le modalità per l'iscrizione dei percorsi o dei tratti al Registro regionale dei Cammini di cui al comma 1.

4. Il Registro regionale dei Cammini è tenuto e aggiornato con le modalità e nei termini specificati con deliberazione della Giunta regionale, dal Dipartimento competente.

---

(10) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 dicembre 2023, n. 903*.

Capo V

Accoglienza e promozione turistica

Art. 22 *Interventi per l'attività di promozione e commercializzazione da parte delle PMC, DMC, delle imprese e delle associazioni turistiche.*

1. La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione, in linea con la programmazione regionale, proposte dalle PMC su scala regionale, dalle DMC su scala territoriale e di destinazione, dalle

imprese turistiche singole, consorziate o associate e dalle associazioni turistiche Pro loco per attività ed eventi locali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione destina annualmente una quota delle risorse disponibili per la promozione turistica al finanziamento delle iniziative dei privati, conformemente al Piano strategico regionale del Turismo di cui all'articolo 15.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono articolate in progetti organici nei quali sono evidenziati:

a) gli obiettivi da perseguire;
b) i mercati di intervento e i segmenti di domanda da privilegiare;
c) le azioni programmate, le modalità, gli strumenti utilizzati e i tempi del loro svolgimento;
d) i soggetti che partecipano all'iniziativa, ovvero che si sono aggregati per la realizzazione del progetto stesso;
e) i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti;
f) un dettagliato piano finanziario che definisce l'ammontare delle risorse rese disponibili dai soggetti che attuano l'iniziativa;
g) il numero delle persone e le professionalità che si intendono utilizzare per la realizzazione del progetto.

4. La Regione Abruzzo inserisce nel programma turistico annuale i progetti regionali che interessano le attività delle PMC, delle DMC, delle cooperative di comunità e delle imprese turistiche singole o associate ritenuti ammissibili.

5. Per le finalità di cui al comma 4, la Regione redige una graduatoria di priorità, privilegiando i progetti proposti in forma associata e con particolare attenzione per i progetti proposti da imprese e associazioni costituite da giovani e da donne.

Art. 23 *Interventi della Regione a favore di progetti di promozione delle risorse turistiche locali, di informazione e accoglienza proposti da Enti locali.*

1. La Regione Abruzzo sostiene i progetti di promozione, informazione e accoglienza proposti dagli Enti locali, dagli Enti Parco, o dalle Camere di Commercio Industria ed Artigianato (CCIA).

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono articolate in progetti organici nei quali sono evidenziati:

a) gli obiettivi del progetto;
b) i mercati di intervento e i segmenti della domanda da interessare;
c) le azioni programmate, le modalità, gli strumenti utilizzati ed i tempi del loro svolgimento;
d) i soggetti che partecipano all'iniziativa ovvero che si sono aggregati per la realizzazione del progetto stesso;
e) i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti;
f) un dettagliato piano finanziario, nel quale sia evidenziato l'ammontare delle risorse rese disponibili dai soggetti che attuano l'iniziativa;
g) il numero delle persone e le professionalità che si intendono utilizzare per la realizzazione del progetto.

3. La Regione Abruzzo inserisce nel programma annuale i progetti ritenuti ammissibili, privilegiando quelli proposti dagli Enti locali, in forma associata o in collaborazione con PMC, DMC, Enti Parco, Camere di Commercio Industria ed Artigianato (CCIA) od altri privati.

Art. 24 *Sistema informativo turistico di destinazione.*

1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire un'immagine coordinata della destinazione Abruzzo, promuove la costituzione di un sistema diffuso di informazione e accoglienza turistica moderno ed efficiente, composto da uffici e punti di informazione turistica diversificati in relazione ai servizi offerti, ai periodi di apertura ed alla loro localizzazione.

2. La Regione Abruzzo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo, definisce, nel Disciplinare di cui all'articolo 18, gli standard qualitativi dell'intero sistema informativo turistico di destinazione regionale e ne garantisce il controllo.

Art. 25 *Gli Uffici di informazione ed accoglienza turistica* [(11)]*.*

1. Le attività d'informazione turistica sono svolte nel rispetto dei principi d'imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta.

2. Al fine di assicurare un'elevata qualità del servizio offerto ed un'adeguata omogeneità dell'accoglienza turistica sul territorio abruzzese, la Giunta regionale, con il Disciplinare di cui all'articolo 18, definisce, in relazione alle attività d'informazione e accoglienza ai turisti, i flussi turistici e, in relazione all'ampiezza ed alla ricettività del territorio di riferimento, i requisiti minimi degli Uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT), sulla base dei seguenti criteri:

a) orari di apertura al pubblico;
b) percorsi di aggiornamento professionale degli operatori;
c) ubicazione degli sportelli.

3. Le attività d'informazione ed accoglienza ai turisti sono svolte dai Comuni, singoli o associati, da enti pubblici, da partenariati fra enti pubblici e privati oppure dai soggetti di seguito specificati:

a) DMC;
b) PMC;
c) associazioni Proloco;
d) Consorzi turistici;
e) Enti Parco;
f) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
g) agenzie di viaggio;
h) società di servizi turistici;
i) associazioni di categoria di settore;
j) soggetti gestori di servizi pubblici ferroviari, aeroportuali, autostradali;

k) associazioni di Comuni di Identità aderenti alla RES TIPICA di ANCI;

l) operatori locali comunque interessati all'istituzione o mantenimento di attività di informazione e assistenza turistica;

m) cooperative di comunità di cui alla *legge regionale 8 ottobre 2015, n. 25* (Disciplina delle Cooperative di Comunità).

4. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dell'ordinamento vigente, la Regione Abruzzo, con il Disciplinare di cui all'articolo 18, definisce le modalità per ottenere il riconoscimento da parte della Regione Abruzzo degli uffici e punti informativi ed il nulla osta all'uso dei segni distintivi.

5. Gli uffici d'informazione ed accoglienza turistica forniscono informazioni e servizi, e possono svolgere attività di vendita e prenotazione di servizi turistici, di biglietteria, merchandising, vendita di prodotti tipici e altri servizi in genere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.

6. La Regione Abruzzo può utilizzare la rete degli Uffici e Punti di Informazione ed Accoglienza Turistica anche per lo svolgimento di altri compiti inerenti la propria attività istituzionale.

7. È riservato agli Uffici e Punti di Informazione ed Accoglienza Turistica riconosciuti ai sensi del Disciplinare di cui all'articolo 18 l'utilizzo dei relativi segni distintivi.

8. Gli Uffici di informazione e accoglienza turistica già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a far parte del Sistema informativo turistico di destinazione, previo adeguamento al Disciplinare di cui all'articolo 18.

---

(11) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 671*.

Art. 26 *Comuni turistici.*

1. La Giunta regionale adotta una specifica propria deliberazione, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, volta a stabilire i criteri e le procedure per l'individuazione e il riconoscimento dei Comuni turistici dell'Abruzzo.

2. L'elenco dei Comuni turistici rileva ai fini dell'imposta di soggiorno di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23* (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Art. 27 *Pro loco.*

1. La Regione riconosce e promuove, ai sensi della *legge regionale 22 maggio 2018, n. 9* (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro loco), le Associazioni Pro loco ed i loro consorzi quali associazioni che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità

naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località sulle quali operano, volte in particolare a realizzare:

a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale;
b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
c) assistenza e informazioni turistiche;
d) gestione di servizi al turista.

2. Le Pro loco che promuovono l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono, senza oneri per la Regione, acquisire il nulla osta regionale nel rispetto dell'articolo 25.

3. Le Pro loco possono presentare progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale, per l'ammissione al contributo regionale, ai sensi dell'articolo 22.

4. Gli Statuti delle Pro loco contengono norme finalizzate ad assicurare l'armonizzazione delle attività turistiche delle associazioni con quelle svolte dalla Regione, dalla PMC, dalle DMC e dagli Enti locali competenti territorialmente.

TITOLO II

Strutture ricettive turistiche

Capo I

Strutture ricettive alberghiere

Sezione I

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere

Art. 28 *Oggetto* [(12)].

1. Il presente Capo disciplina le seguenti strutture ricettive alberghiere per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

a) alberghi;
b) residenze turistico-alberghiere;
c) condhotel;
d) alberghi diffusi;

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:

a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;
b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

3. Con il Disciplinare attuativo di cui all'articolo 18, la Regione Abruzzo stabilisce:

a) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1;

b) il numero minimo di unità abitative per gli alberghi, le residenze turistico alberghiere, gli alberghi diffusi ed i condhotel;

c) la disciplina delle dipendenze alberghiere tenendo conto del loro carattere accessorio;

d) la destinazione urbanistica degli immobili e l'idoneità dei locali;

e) i criteri per la loro classificazione sulla base del possesso degli standard qualitativi minimi delle prestazioni e della qualità dei servizi offerti nonché delle dotazioni e delle attrezzature presenti.

---

(12) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 669*.

Art. 29 *Le strutture ricettive alberghiere.*

1. Le strutture ricettive alberghiere sono aziende, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in almeno sette unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina.

2. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato e sia stipulata una convenzione per la disciplina dei rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva.

3. All'interno delle strutture ricettive alberghiere, la vendita di prodotti può essere effettuata solo agli ospiti delle strutture medesime.

4. Le strutture ricettive alberghiere, in relazione alle specifiche caratteristiche strutturali ed ai servizi offerti, si articolano nelle seguenti tipologie:

a) "Albergo", caratterizzato dall'offerta di alloggio prevalentemente in camere. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio;

b) "Residenza Turistico - Alberghiera", caratterizzata dall'offerta di alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio;

c) "Condhotel", composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che fornisce alloggio, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in appartamenti a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può

superare il quaranta per cento della superficie complessiva dell'intero compendio immobiliare;

d) "Albergo diffuso", in conformità agli strumenti urbanistici comunali, localizzato nei borghi antichi e nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi aventi popolazione uguale o inferiore a cinquemila abitanti, caratterizzato dalla offerta di alloggio in unità abitative, camere e appartamenti, integrate tra loro e con la realtà socio-culturale del territorio e dalla offerta di servizi comuni dislocati anche in più stabili separati purché all'interno del borgo e centro storico. Al fine di salvaguardare il contesto architettonico e di assicurare la rivitalizzazione del tessuto sociale e urbanistico ove l'albergo diffuso è localizzato, il Disciplinare di cui all'articolo 18 può stabilire specifici parametri urbanistico-edilizi tesi a favorire l'esercizio dell'attività di albergo diffuso, tenuto conto della prevalenza dell'obiettivo del restauro conservativo e del recupero filologico delle antiche tipologie abitative storiche.

Art. 30 *Denominazioni alternative.*

1. In alternativa alla denominazione di albergo può essere usata Hotel, Grand Hotel o Palace Hotel se la struttura è collocata nelle due posizioni di vertice della classifica alberghiera, oppure Resort se la struttura è collocata in contesti ambientali o paesaggistici di particolare suggestione o rilevanza artistico-storico-culturale architettonica che offrono servizi di pregio ludico-sportivi ricreativi alla clientela

2. In alternativa all'indicazione Residenza Turistico - Alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni Hotel Residence, Albergo Residenziale o Aparthotel.

3. Possono assumere la denominazione di "Motel" gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni. Nei motel sono assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

4. Possono assumere la denominazione di "Villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Art. 31 *Le dipendenze alberghiere.*

1. Le dipendenze alberghiere sono strutture ricettive di pertinenza degli alberghi utilizzate per l'alloggio dei clienti. Le dipendenze sono situate in stabili o in parti di essi, con un numero di camere o appartamenti anche inferiore a sette, distanti non oltre duecento metri dall'immobile principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di mantenere l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.

2. La casa madre è lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati generalmente i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela.

3. Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della casa madre e delle singole dipendenze viene effettuata sulla base dei requisiti posseduti individuati dal Disciplinare di cui all'articolo 18.

Art. 32 *Specificazioni aggiuntive alle strutture alberghiere.*

1. In aggiunta alle denominazioni di cui agli articoli 29 e 30 è consentito l'uso, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di cui all'articolo 18, delle seguenti denominazioni:

a) "family hotel", se la struttura alberghiera offre particolari servizi family (quali, baby club, mini club, teen club, baby sitting);
b) "bike hotel", se la struttura alberghiera è situata in prossimità di un itinerario cicloturistico, con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni;
c) "boutique hotel", se la struttura si trova all'interno di aree urbane riqualificate e/o ad alto contenuto artistico caratterizzata dall'offerta di servizi personalizzati;
d) "albergo - centro benessere", beauty farm o centro estetico, per le strutture alberghiere dotate di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe tre stelle. In caso di offerta di servizi termali o trattamenti estetici e dietetici, l'albergo centro-benessere può utilizzare la denominazione rispettivamente di albergo termale o di albergo beauty farm;
e) "centro congressuale", per le strutture alberghiere dotate di sale per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse;
f) "albergo storico", per gli alberghi che esercitano l'attività da almeno cinquanta anni con la stessa denominazione e nello stesso immobile, o da almeno ottant'anni nello stesso immobile se hanno cambiato denominazione;
g) "albergo termale", per gli alberghi annessi alle fonti termali, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi atti alla fruizione delle attività termali.

Capo II

Strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante

Sezione I

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante

Art. 33 *Oggetto* [(13)].

1. Il presente Capo disciplina le seguenti strutture ricettive all'aria aperta ed a sostegno del turismo itinerante gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

a) campeggi;
b) villaggi turistici;
c) aree di sosta;
d) marina resort.

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali.

3. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 la Regione stabilisce:

a) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1;
b) i criteri per la loro classificazione sulla base del possesso degli standard qualitativi minimi delle prestazioni e della qualità dei servizi offerti nonché delle dotazioni e attrezzature presenti.

---

(13) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 18 gennaio 2024, n. 22*.

Art. 34 *Campeggi.*

1. Sono campeggi i complessi attrezzati a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

2. Nei campeggi con classificazione minima di due stelle è possibile riservare apposite aree a unità abitative fisse per ospitare turisti sprovvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento; la ricettività in tali aree non può superare il cinquanta per cento di quella complessiva.

3. Le unità abitative fisse possono essere adibite a camere o suite nella misura massima del venti per cento.

4. I requisiti delle unità abitative fisse allestite nei campeggi sono definiti dal Disciplinare di cui all'articolo 18.

5. Nel rispetto dell'*articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nel rispetto di ulteriori specifiche eventuali prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, il titolare o gestore può allestire, per l'intero periodo di permanenza del campeggio e al fine di metterle a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, strutture quali roulotte, camper, tende, lodge tent o altre tipologie innovative, case mobili e relativi accessori, quali verande e preingressi, anche allacciati alle reti tecnologiche.

6. L'installazione delle strutture mobili e dei relativi accessori (verande e preingressi) di cui al comma 5 e le reti tecnologiche non è soggetta a concessioni, autorizzazioni o comunicazioni edilizie; tali strutture e i relativi accessori possono

essere liberamente dislocate e variate di posizione all'interno del complesso ricettivo, purché connessi agli impianti della rete fognante o a un depuratore e nel rispetto della planimetria relativa alla ubicazione già depositata, approvata dal Comune.

7. Le strutture mobili quali camper, caravan, maxi caravan e case mobili devono:

a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

8. Possono assumere la denominazione di "camping village" i campeggi nei quali l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, allestite dal titolare o dal gestore, è in percentuale superiore al trenta per cento delle piazzole.

9. I campeggi esistenti possono trasformarsi in villaggi turistici purché in possesso dei requisiti indicati dalla presente legge per tale tipologia di struttura ricettiva.

10. I Comuni, in sede di presentazione dei progetti esecutivi e degli strumenti attuativi, possono richiedere all'istante, mediante convenzione, la cessione di superfici per un massimo del dieci per cento dell'intera area interessata all'intervento.

11. I Comuni e i privati interessati possono riformulare le convenzioni già esistenti, ma non attuate, nei termini previsti dal comma 10.

Art. 35 *Villaggi turistici.*

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico - edilizie, paesaggistiche ed ambientali, ostituite da unità abitative fisse singole o raggruppate, diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due piani, quali appartamenti, bungalow, villette ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi [(14)].

2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti provvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento. La ricettività in dette aree non può superare il quaranta per cento di quella complessiva.

3. L'installazione delle strutture mobili e delle reti tecnologiche è effettuata nel rispetto dell'*articolo 3, comma 1, lettera e.5) del D.P.R. 380/2001*; tali strutture e i relativi accessori possono essere liberamente dislocate e variate di posizioni all'interno del complesso ricettivo, purché connesse agli impianti della rete fognante o a un depuratore e nel rispetto della planimetria relativa alla ubicazione già depositata, approvata dal Comune.

4. Le strutture mobili di cui al comma 3 sono gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende o lodge tent, roulotte o caravan, mobil-home o maxicaravan ovvero altre tipologie innovative. A tal fine, i predetti allestimenti devono:

a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

5. È consentita l'installazione di pre-ingressi anche allacciati agli impianti tecnologici per i mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxi-caravan e simili, in materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, la cui installazione non è soggetta a concessione o autorizzazione o comunicazione edilizia.

6. È concesso destinare fino al venti per cento delle unità abitative fisse a camere o suite e fornire i relativi servizi secondo il disposto delle vigenti normative.

7. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18, sono stabiliti i requisiti tecnici delle unità abitative fisse allestite nei villaggi.

---

(14) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 17 maggio 2023, n. 22*, a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58, comma 1*, della medesima legge).

Art. 36 *Denominazione di "Centro vacanze".*

1. I campeggi e villaggi turistici, con classificazione minima di tre stelle e superficie non inferiore a ventimila metri quadri, possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze".

Art. 37 *Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze.*

1. Nei comuni i cui strumenti urbanistici prevedono la destinazione di aree per insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta in quantità insufficiente, gli ampliamenti degli insediamenti esistenti, anche su richiesta del gestore, possono essere autorizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale, con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico (15).

2. Oltre le strutture fisse e mobili per turisti è consentito allestire alloggi di servizio per custode e personale di servizio.

3. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze, le quali possono essere ubicate in aree diverse da quella ove è posta la sede principale ma a distanza non superiore di duecento metri in linea d'aria dalla sede principale (16).

4. Le strutture devono disporre di parcheggio, almeno un posto macchina ogni unità ricettiva, ubicato nelle piazzole o all'interno, in zone riservate, o all'esterno dell'area del complesso ricettivo.

5. Nelle strutture classificate villaggi turistici o nella strutture miste in cui figuri anche la classificazione di villaggio turistico, le unità abitative, se sono raggruppate, possono essere a tre piani ed, in tal caso, assumono la denominazione di "residence". I Comuni autorizzano la realizzazione qualora la capacità edificatoria lo consenta e comunque nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.

6. In caso di presenze di edifici, all'interno del complesso ricettivo, che si configurano come detrattori ambientali, ai fini di migliorare la qualità della ricettività è possibile la demolizione e ricostruzione, negli stessi limiti di volume, con diversa sagoma, prospetti e aree di sedime ossia traslati.

7. Le coperture delle strutture sportivo-ricreative, in materiali di facile rimozione, formano volumi tecnici.

8. Ai sensi dell'*articolo 9 e successivi della legge regionale 17 maggio 1985, n. 48* (Attuazione della *legge 28 febbraio 1985, n. 47* relativamente alla sanatoria ed al recupero delle opere abusive) le amministrazioni comunali sono obbligate ad adottare specifica variante urbanistica per le concessioni legittimamente condonate.

9. Le unità abitative fisse delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla presente legge possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli ed associati soltanto qualora restino nella gestione unitaria le strutture mobili, le strutture commerciali e le strutture destinate a servizi.

10. I Comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, possono consentire all'interno delle aree destinate all'attività ricettiva la realizzazione di servizi igienici generali, locali commerciali, ristoranti, uffici, magazzini ed alloggi per il personale nell'indice massimo di copertura del dieci per cento dell'intera area destinata all'attività ricettiva [(17)].

11. È obbligatorio l'allestimento di un'area di uso comune, della dimensione minima di un metro quadro per ogni unità ricettiva, per strutture con minimo due stelle; nelle strutture a quattro stelle e comunque nei "Centri Vacanza" il locale ritrovo deve essere chiudibile anche con pareti mobili.

12. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione ed alla gestione di campeggi e di villaggi turistici su aree demaniali, fatte salve le competenze della Regione e della Provincia, sono esercitate dai Comuni.

---

(15) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera b), punto 1), L.R. 17 maggio 2023, n. 22*, a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58, comma 1*, della medesima legge).

(16) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera b), punto 2, L.R. 17 maggio 2023, n. 22*, a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58, comma 1*, della medesima legge).

(17) Comma dapprima sostituito dall' *art. 19, comma 1, lettera b), punto 3, L.R. 17 maggio 2023, n. 22* e poi così modificato dall' *art. 26, comma 13, lettera c), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "10. Sono esclusi dal calcolo dei parametri urbanistici stabiliti dalle

normative e dai regolamenti comunali i servizi igienici generali, i locali commerciali e ristoranti, gli uffici, i magazzini e gli alloggi per il personale, il cui indice massimo di copertura consentito è il cinque per cento dell'intera area destinata all'attività ricettiva. Tali strutture possono essere a due piani ad eccezione dei servizi igienici generali, che devono essere ad un solo piano.". In via eccezionale, viene riportato in nota il testo precedente, in quanto la presente *L.R. n. 10/2023* decorre dal 21 agosto 2023 mentre la modifica prevista dal suddetto punto 3) decorre dal 18 maggio 2023.

Art. 38 *Aree di sosta.*

1. Le aree di sosta sono le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, destinate alla sosta temporanea di caravan e autocaravan istituite dai Comuni a supporto del turismo itinerante ovvero realizzate dai privati nel rispetto dei regolamenti comunali.

2. Le aree di sosta istituite dai Comuni sono disciplinate dalla *legge regionale 5 agosto 2020, n. 24* (Norme in materia di turismo itinerante).

3. L'apertura di aree di sosta realizzate dai privati è soggetta a SCIA ed è subordinata al rispetto dei requisiti definiti dal Disciplinare di cui all'articolo 18.

Art. 39 *Altre tipologie di campeggi.*

1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dalla presente legge, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:

a) campeggi temporanei;
b) parco di campeggio, campeggio auto organizzato e campeggio itinerante di cui alla *legge regionale 14 marzo 2000, n. 33* (Norme per la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Abruzzo).

Art. 40 *Campeggi temporanei.*

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati per periodi di sosta di non più di trenta giorni, purché forniti di mezzi autonomi di pernottamento e le presenze non superino le cento unità giornaliere.

2. L'autorizzazione viene concessa dal Comune e dagli Enti Parco se presenti all'interno di aree protette, purché siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, volte alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

3. I campeggi temporanei di cui al comma 1 sono, comunque, soggetti al rispetto di tutte le normative previste per i campeggi e devono dotarsi di coperture assicurative a favore dei soggetti alloggiati.

Art. 41 *Parco di campeggio, campeggio auto organizzato, campeggio itinerante.*

1. Per i parchi di campeggio, i campeggi auto organizzati e per i campeggi itineranti vigono le norme di cui alla *L.R. 33/2000*.

Art. 42 *Marina Resort.*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore del turismo nautico la Regione riconosce i "Marina Resort", come definiti dall'*articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133* (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, quali strutture turistico - ricettive all'aperto organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto, di proprietà o in possesso degli stessi, purché nel rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza della navigazione ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo dell'*articolo 32 del d.l. 133/2014*, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel Disciplinare di cui all'articolo 18 [(18)].

2. I Marina Resort sono classificati in base ai requisiti posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a quattro vele.

3. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività e ha validità per un quinquennio che decorre dalla data di attribuzione della stessa.

4. Il titolare del Marina Resort deve avere la disponibilità, in forza di validi titoli concessori, dello specchio acqueo e dei punti di attracco, dei sedimi portuali e degli immobili, come definiti nella domanda di riconoscimento della struttura e della sua classificazione.

5. Il titolare del Marina Resort può fornire direttamente servizi di pernottamento o servizi accessori o può affidare, nell'ambito di regolari contratti o tramite convenzione, tali servizi ad una o più imprese in possesso delle relative autorizzazioni, senza che sia compromessa la gestione e la titolarità unitaria della struttura.

---

(18) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 17 maggio 2023, n. 22*, a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58, comma 1*, della medesima legge).

Capo III

Le strutture ricettive extralberghiere e locazioni turistiche

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 43 *Oggetto* [(20)]*.*

1. La Regione, in armonia con la legislazione europea e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive extralberghiere al fine di:

a) valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio;
b) accrescere la competitività del settore turistico regionale mediante un'offerta differenziata, prevedendo il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il suo restauro conservativo, anche attraverso il recupero di case cantoniere, stazioni ferroviarie e fortificazioni o di ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali;
c) garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista.

2. Il presente Capo disciplina:

a) le seguenti strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva:
   1) case per ferie;
   2) ostelli;
   3) rifugi escursionistici;
   4) rifugi alpini;
   5) bivacchi fissi e stazi;
b) le seguenti strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione:
   1) esercizi di affittacamere;
   2) bed and breakfast;
   3) case e appartamenti per vacanze;
   4) residenze di campagna;
c) residence;
d) locazioni turistiche;
d-bis) "Alloggi agrituristici" [(19)].

3. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:

a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;
b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

4. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche funzionali e gestionali, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, ai fini della classificazione ed i loghi distintivi delle strutture turistico-ricettive extralberghiere.

(19) Lettera aggiunta dall' *art. 26, comma 13, lettera d), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1*, della medesima legge).

(20) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 ottobre 2023, n. 668*.

Sezione II

Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 44 *Le case per ferie.*

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori di normali canali commerciali, da soggetti pubblici e privati, associazioni e organismi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive.

2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o di altri enti con cui viene stipulata apposita convenzione, le cui modalità operative sono disciplinate con il Disciplinare di cui all'articolo 18.

3. Nelle case per ferie possono essere ospitati gli assistiti dagli enti di cui al comma 2 e, previa convenzione, i dipendenti ed i familiari di altre aziende o assistiti da altri enti.

4. Le case per ferie, in relazione alla particolare funzione che svolgono, possono assumere le seguenti denominazioni:

a) "foresterie": strutture ricettive annesse a collegi, convitti, istituti religiosi, gestite da enti o associazioni che operano nel campo del turismo sociale, religioso, scolastico e giovanile;
b) "centri soggiorno": strutture ricettive gestite da associazioni, da enti pubblici o da soggetti e organizzazioni private, volte all'accoglienza e all'ospitalità, anche in forma di gruppo, per la promozione del turismo sociale, educativo e sportivo.

5. Le strutture di cui al comma 4, lettera b), in relazione alle finalità conseguite, aggiungono alla propria denominazione le seguenti dizioni:

a) "vacanza" o, in alternativa, "colonia estiva" o "invernale", se sono volte all'ospitalità finalizzata a vacanza di bambini e ragazzi fino alla scuola secondaria di primo grado;
b) "studio", se sono volte all'ospitalità finalizzata all'educazione e alla formazione e sono dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata;
c) "sportivo", se sono volte all'ospitalità finalizzata alla promozione dello sport e del benessere fisico e sono dotate di adeguate attrezzature, anche all'aperto, per la pratica dell'attività sportiva;
d) "eventi", se sono strutture ricettive ad uso occasionale, volte all'ospitalità di persone, singole o in forma di gruppi, in occasione di particolari eventi a carattere

eccezionale o di manifestazioni locali, la cui attività è consentita fino ad un massimo di sessanta giorni nel corso dell'anno solare.

6. Non rientrano nella tipologia delle case per ferie le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da leggi regionali sull'assistenza ai malati e alle persone anziane.

7. Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate, per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata.

8. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, i requisiti tecnico-edilizi ed igienicosanitari occorrenti al loro funzionamento.

Art. 45 *Gli ostelli.*

1. Gli ostelli sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento temporaneo e prevalente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite a fini di turismo sociale e giovanile da soggetti pubblici, da enti o associazioni riconosciute senza scopo di lucro, nonché da operatori privati con finalità di carattere economico per il conseguimento di finalità sociali, religiose, culturali, o sportive.

2. Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate e per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata.

3. Gli ostelli sono classificati in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero di stelle da una a due.

4. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Art. 46 *I rifugi escursionistici.*

1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a fornire ospitalità e ristoro a escursionisti, in zone montane a quote non inferiori a settecento metri di altitudine, servite anche da strade aperte al traffico ordinario, ubicate anche in prossimità di centri abitati, gestite da soggetti pubblici, privati, associazioni, enti e imprese.

2. La costruzione di nuovi rifugi escursionistici può essere proposta e realizzata da chiunque, operatori pubblici o privati con o senza fine di lucro.

3. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Art. 47 *I rifugi montani.*

1. I rifugi montani sono strutture ricettive minimali idonee a soddisfare le elementari esigenze di alloggio e, eventualmente, di vitto degli escursionisti, situate in zone favorevoli ad ascensioni ed escursioni, ad altitudine non inferiore a mille metri, fuori da centri urbani, non servite da strade aperte al traffico ordinario.

2. I rifugi montani possono essere custoditi o incustoditi.

3. La costruzione di nuovi rifugi montani può essere proposta e realizzata da chiunque, operatori pubblici o privati con o senza fine di lucro prioritariamente mediante trasformazione o riuso di manufatto esistente.

4. In caso di trasformazione o riuso di manufatto esistente l'incremento volumetrico è consentito nel rispetto dei requisiti previsti nel Disciplinare di cui all'articolo 18 e della normativa statale vigente in materia paesaggistica ed ambientale. L'incremento volumetrico non è consentito nelle aree di riserva integrale dei Parchi nazionali [(21)].

5. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

---

(21) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 17 maggio 2023, n. 22*, a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58, comma 1*, della medesima legge).

Art. 48 *Periodi di apertura dei rifugi.*

1. I rifugi escursionistici e montani, esclusi i rifugi non gestiti, sono aperti per un periodo minimo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi.

Art. 49 *Gestione dei rifugi e requisiti del gestore.*

1. La gestione dei rifugi escursionistici e montani è esercitata dal proprietario o da terzi titolari di un contratto di gestione. Se il proprietario o il titolare del contratto di gestione sono una persona giuridica, il gestore è colui che è designato quale responsabile del rifugio e il cui nominativo è inserito nella segnalazione certificata di inizio attività.

2. Eventuali ulteriori requisiti per svolgere l'attività di gestore dei rifugi sono individuati con il Disciplinare di cui all'articolo 18.

Art. 50 *Bivacco fisso e stazzi.*

1. Sono bivacchi fissi i locali incustoditi e sempre aperti, siti in luoghi di alta montagna e di difficile accesso o posti su percorsi lunghi e gravosi di interesse alpinistico, escursionistico, naturalistico, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo di alpinisti.

2. Nei bivacchi possono essere ricompresi gli stazzi.

3. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18, sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Sezione III

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 51 *Requisiti comuni.*

1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere:

a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) i requisiti previsti dal Disciplinare di cui all'articolo 18.

2. L'utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta alcuna modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici, né alcuna necessità di inserimento degli edifici medesimi in piani comunali di macro aree a destinazione turistico-funzionale.

Art. 52 *Affittacamere.*

1. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti mobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari tra cui la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate.

2. Gli "affittacamere" possono assumere, in alternativa, la dizione di "room rental" o di "guest house".

3. È consentito aggiungere la denominazione commerciale di "food and beverage", qualora venga offerto dal titolare, oltre al servizio di pernottamento, anche quello di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

4. Gli esercizi di affittacamere se sono annessi ad un pubblico esercizio di ristorazione dello stesso titolare e, se sono ubicati in un complesso immobiliare unitario, possono assumere la denominazione di "locanda".

5. L'esercizio dell'attività di cui al comma 4 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici.

6. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Art. 53 *Bed and breakfast.*

1. I bed and breakfast sono strutture ricettive che offrono il servizio di alloggio in camere, di prima colazione e i servizi di ospitalità di cui all'articolo 58.

2. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:

a) in forma non imprenditoriale, come attività con carattere saltuario, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, in non più di quattro camere e dieci posti letto;
b) in forma imprenditoriale, come attività continuativa, abituale e professionale, in non più di sei camere e quattordici posti letto.

2-bis. È consentita la gestione di un solo esercizio di bed and breakfast di cui al comma 2, lettera a), da parte del medesimo titolare, anche su due edifici separati (22).

3. L'esercizio delle attività di bed and breakfast in forma imprenditoriale è subordinato all'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

4. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti i requisiti strutturali e le modalità di esercizio dei bed and breakfast, ivi comprese le modalità per il servizio di prima colazione.

---

(22) Comma aggiunto dall' *art. 26, comma 13, lettera h), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1*, della medesima legge).

Art. 54 *Case e appartamenti per vacanze.*

1. Sono case e appartamenti per vacanze (CAV) le unità abitative di civile abitazione, ivi comprese le ville autonome, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma date in uso a turisti, senza la somministrazione di alimenti e bevande, né l'offerta di servizi centralizzati di tipo alberghiero, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 58.

2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite unitariamente in forma imprenditoriale diretta o indiretta, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi:

a) quando sono gestiti in forma imprenditoriale diretta, i proprietari, siano essi imprenditori turistici, singoli o associati, o facenti parte di un consorzio o di una cooperativa turistica, gestiscono direttamente cinque o più case o appartamenti;
b) quando sono gestiti in forma imprenditoriale indiretta, i proprietari danno in gestione le case o gli appartamenti, nel numero di cui alla lettera a), ad imprenditori singoli o associati, o ad agenzie immobiliari, ad intermediari immobiliari, a società di gestione immobiliare, anche turistica, o a società facenti parte di consorzi o cooperative che operano nel settore turistico, mediante stipula di una convenzione i cui contenuti minimi sono definiti dal Disciplinare di cui all'articolo 18.

3. Le CAV possono assumere la denominazione di "residence" se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

a) numero minimo di sette appartamenti collocati all'interno di immobili a corpo unico o a più corpi facenti parte di un unico complesso residenziale, senza alcuna promiscuità con altri appartamenti privati ad uso abitativo;
b) gestione comprensiva di tutti i servizi di ospitalità turistica previsti dal Disciplinare di cui all'articolo 18;
c) disponibilità di un locale dedicato al ricevimento degli ospiti e al servizio di portineria.

Art. 55 *Residence.*

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

2. Le unità abitative devono possedere:

a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) i requisiti previsti nel Disciplinare di cui all'articolo 18.

3. Le unità abitative sono ubicate in stabili a corpo unico o a più corpi.

4. I residence possono somministrare bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

Art. 56 *Residenze di campagna.*

1. Le residenze di campagna, o country-house, sono strutture ricettive dotate di camere con annessi servizi igienico-sanitari ed eventuale angolo di cottura, o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, realizzate mediante ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati siti in zone rurali, quali ville padronali, casali o case coloniche che dispongono di servizi di ristorazione ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative, con una ricettività minima di venti posti letto ed una pertinenza di terreno in edificato di almeno settemila metri quadri.

2. Le camere o gli appartamenti di cui al comma 1 possono essere ubicati all'interno del fabbricato principale o inseriti in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza.

3. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18 sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Art. 57 *Titolo abilitativo edilizio e vincolo di destinazione e d'uso delle residenze di campagna.*

1. Il Comune, anche quando l'immobile e le pertinenze sono a destinazione agricola, può consentire, nel rispetto dell'*articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001*, il mutamento di destinazione in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune, a condizione che non vengano alterati gli aspetti architettonici originari dei manufatti edilizi. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla costituzione di vincolo di destinazione e d'uso turistico-ricettivi degli immobili e delle pertinenze oggetto della concessione medesima [(23)].

2. Il vincolo di cui al comma 1 ha durata non inferiore ad anni diciotto. Possono essere consentiti incrementi volumetrici, anche non contigui all'edificio esistente e purché non in contrasto con il suo aspetto architettonico di valore estetico tradizionale:

a) per le necessità di allaccio e funzionamento di servizi tecnologici e per l'osservanza di norme igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, etc.;
b) nel limite del dieci per cento della volumetria originaria fuori terra per necessità connesse agli spazi di cucina e ristorazione.

3. Per la qualificazione di spazi per la ristorazione ed il soggiorno all'aperto è consentita l'installazione di tettoie o la realizzazione di porticati aperti, nel limite massimo del trenta per cento della superficie coperta dei manufatti edilizi preesistenti.

[4. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate anche laddove i piani paesistici non prevedano insediamenti turistici (24).]

5. Il vincolo di destinazione e d'uso, da concedere con apposito atto, deve essere trascritto a cura e spese del richiedente presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

6. L'Amministrazione comunale può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al presente articolo, su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla revoca della concessa autorizzazione di variazione della destinazione d'uso, con conseguente ripristino della destinazione d'uso originaria.

---

(23) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera e), punto 1), L.R. 17 maggio 2023, n. 22*, a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58, comma 1*, della medesima legge).

(24) Comma soppresso dall' *art. 19, comma 1, lettera e), punto 2), L.R. 17 maggio 2023, n. 22*, a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58, comma 1*, della medesima legge).

Art. 58 *Servizi di ospitalità turistica.*

1. Negli esercizi di affittacamere, bed and breakfast imprenditoriali e non, case ed appartamenti vacanze, residence, residenze di campagna, case per ferie e ostelli sono assicurati, durante la permanenza dell'ospite, e comunque ad ogni cambio di ospite, i seguenti servizi di base:

a) pulizia delle camere o degli appartamenti;
b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;
c) fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli comuni;
d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti;
e) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.

Art. 59 *Ospitalità in soluzioni ricettive innovative.*

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la modernizzazione della proposta di ospitalità turistica, è consentito individuare soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate anche in aree o strutture differenti da quelle disciplinate dalla presente legge.

2. La Giunta regionale con il Disciplinare di cui all'articolo 18 stabilisce le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Art. 60 *Locazioni turistiche.*

1. Le locazioni turistiche disciplinate dall'*articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431* (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

2. La locazione turistica è resa in unità abitative private, appartamenti e ville autonome, fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, nonché delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la fornitura di biancheria e dei servizi di pulizia dei locali, nel rispetto dell'*articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50* (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*.

3. Le locazioni turistiche sono inserite nel Sistema informativo turistico della Regione Abruzzo e non sono soggette a SCIA.

4. Le locazioni turistiche possono essere gestite:

a) in forma diretta non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa;
b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ai quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.

5. Ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al comma 4, lettera b), ottemperano, in regime amministrativo semplificato, ai seguenti adempimenti:

a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'*articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del *testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*) e del *decreto del Ministro dell'Interno 7 gennaio 2013* (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);
b) trasmissione dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322* (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'*articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*);
c) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal Comune territorialmente competente.

6. Per il regime fiscale delle locazioni brevi, si rinvia all'*articolo 4 del d.l. 50/2017* convertito dalla *L. 96/2017*.

Art. 60-bis *Alloggi agrituristici* [(25)].

1. Le caratteristiche degli alloggi agrituristici, gli adempimenti amministrativi per lo svolgimento dell'attività ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari sono regolati dalla *legge regionale 31 luglio 2012, n. 38* (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo).

---

(25) Articolo aggiunto dall' *art. 26, comma 13, lettera e), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1*, della medesima legge).

TITOLO III

Disposizioni comuni per le strutture ricettive

Capo I

Classificazione e comunicazioni obbligatorie

Sezione I

Esercizio e classificazione delle strutture ricettive

Art. 61 *Avvio dell'attività ricettiva turistica.*

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al Titolo II, ad eccezione delle locazioni turistiche di cui all'articolo 60 e dei bivacchi di cui all'articolo 50, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, con procedura telematica, su modulistica predisposta dal Dipartimento regionale competente, in ossequio all'*articolo 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90* (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*.

2. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilità ai sensi della *legge 9 gennaio 1989, n. 13* (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

2-bis. La SCIA è presentata, per il tramite degli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP), su apposita modulistica approvata dalla Giunta regionale, mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160* (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi

dell'*articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* [(26)].

---

(26) Comma aggiunto dall' *art. 26, comma 13, lettera f), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1*, della medesima legge).

Art. 62 *Contenuto della SCIA.*

1. La SCIA contiene:

a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, ove richiesto;
b) auto-dichiarazione della classificazione della struttura principale e delle eventuali dipendenze sulla base dei requisiti stabiliti dal Disciplinare di cui all'articolo 18;
c) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione del numero delle camere/unità abitative/piazzole e dei relativi posti letto;
d) prezzi e dati relativi ai servizi forniti;
e) dati relativi all'immobile, planimetria e piante di tutti i locali dei vari piani ad uso dell'azienda ricettiva asseverate da un tecnico, con l'indicazione del permesso a costruire o SCIA edilizia e dell'uso cui ciascun locale è destinato;
f) attività di ristorazione presenti corredate dai prescritti adempimenti in materia di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
g) periodo di apertura annuale o stagionale;
h) l'asseverazione del tecnico abilitato presentata su apposita modulistica regionale [(27)];
i) dati di idonea polizza stipulata dal gestore o dal responsabile della gestione avente ad oggetto la responsabilità civile per copertura dei danni arrecati a persone singole, ivi compresi i minorenni, che soggiornano temporaneamente presso la struttura ricettiva, con l'impegno autocertificato a rinnovare la medesima per tutto il periodo in cui la struttura ricettiva stessa rimane aperta alla clientela.

2. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica alle amministrazioni coinvolte per il parere tecnico ed al Dipartimento competente ai fini della classificazione.

3. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA, fatta salva la possibilità per l'interessato di comunicare una data di inizio dell'attività diversa.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata con le modalità di cui all'articolo 66, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 3.

---

(27) Lettera così sostituita dall' *art. 26, comma 13, lettera g), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1*, della medesima legge).

Art. 63 *Valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali.*

1. Le strutture alberghiere ed extralberghiere, nei servizi di ristorazione e di promozione, si impegnano a utilizzare i prodotti tipici e tradizionali del settore alimentare, dell'agroalimentare e dell'artigianato locale.

2. Per "prodotto tipico e tradizionale" si intendono i prodotti che presentano attributi di qualità unici che sono espressione delle specificità di un particolare contesto territoriale in cui il processo produttivo si realizza. Il "prodotto tipico e tradizionale" può rappresentare il valore antropologico culturale di riti di consumo in cui le persone e le comunità si riconoscono nel tempo e nello spazio.

3. Per i prodotti del settore alimentare la Giunta regionale tiene conto dell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173* (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'*articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449*).

4. I prodotti del settore artigianale sono individuati dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla *legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23* (Nuova legge organica in materia di artigianato).

5. I prodotti del settore agroalimentare tradizionale sono quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e, comunque, ricompresi nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui all'*articolo 8 del D.Lgs. 173/1998*.

Art. 64 *Sospensione e cessazione dell'attività.*

1. La sospensione delle attività di cui al Titolo II per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio.

2. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi consecutivi, fatta salva la necessità di effettuare opere di ristrutturazione e adeguamento normativo che richiedono un periodo superiore di sospensione delle attività.

3. L'attività sospesa per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi si intende cessata definitivamente.

4. La cessazione delle attività di cui al Titolo II è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 65 *La classificazione delle strutture ricettive.*

1. La classificazione consiste nel riconoscimento della specifica tipologia, della denominazione e della ricettività posseduti da ciascuna struttura ricettiva.

2. Le strutture ricettive di cui al Titolo II sono classificate in base ai requisiti, caratteristiche e servizi offerti definiti dal Disciplinare di cui all'articolo 18, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilità.

3. La classificazione della struttura è assegnata dal Dipartimento competente, in base agli elementi dichiarati e accertati, all'atto della presentazione della SCIA di cui agli articoli 61 e 62, fatti salvi i controlli di cui al comma 6.

4. Il Comune effettua i controlli con le modalità previste dall'*articolo 19 della l. 241/1990*.

5. Ai fini del controllo relativo all'autodichiarazione della classificazione, il SUAP trasmette immediatamente al Dipartimento competente:

a) il modello di SCIA in formato digitale secondo il tracciato record indicato dal Dipartimento competente;
b) la rimanente documentazione in formato digitale.

6. Il Dipartimento regionale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA, ne verifica la conformità alla disciplina vigente, comunicandone l'esito al SUAP.

7. Se la classificazione dichiarata dal titolare non corrisponde ai requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente, il Comune, all'esito della verifica effettuata dal Dipartimento competente, consente l'esercizio dell'attività che corrisponde alla classificazione effettivamente spettante.

8. Se la classificazione dichiarata dal titolare non può comunque essere conseguita, il Comune adotta i provvedimenti interdittivi dell'attività.

9. La classificazione è obbligatoria ed è requisito indispensabile per l'esercizio di un'attività turistico ricettiva.

10. All'esterno di ciascun esercizio ricettivo è esposta in modo visibile una targa contenente:

a) la tipologia;
b) la denominazione;
c) il numero delle stelle, ove previste, corrispondente alla classificazione.

11. Il Dipartimento competente effettua annualmente le verifiche a campione dell'autodichiarazione della classificazione ai sensi del *D.P.R. 445/2000*.

Art. 66 *Modifiche e variazioni.*

1. Le variazioni concernenti la capacità ricettiva e la classificazione della struttura ricettiva sono soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 61.

2. Le variazioni diverse da quelle del comma 1 e che non comportano modifiche alla struttura, ma alle prestazioni, con riferimento alle attrezzature o alla fascia dei servizi offerti, o relative ai cambi di titolarità e subentri sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente che la inoltra al Dipartimento competente per gli aggiornamenti di competenza.

Art. 67 *Validità della classificazione.*

1. La classificazione ha validità per un quinquennio.

2. Qualora durante il quinquennio si verificano modifiche dei requisiti che hanno determinato il livello di classificazione ottenuto, il titolare della struttura ricettiva presenta al SUAP del Comune territorialmente competente, entro dieci giorni dall'avvenuta modifica, una nuova SCIA per la revisione della precedente classifica ai sensi dell'articolo 65.

3. In ogni caso, il titolare dell'esercizio ricettivo, entro sei mesi dalla scadenza del quinquennio, presenta al SUAP un'autodichiarazione di mantenimento dei requisiti della classificazione della struttura ricettiva ai sensi del *D.P.R. 445/2000*.

4. Il Dipartimento competente effettua le verifiche a campione dell'autodichiarazione di cui al comma 3 ai sensi del *D.P.R. 445/2000*.

Art. 68 *Revisione della classificazione.*

1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, il Comune, anche su proposta dell'Autorità di pubblica sicurezza e dell'Autorità sanitaria, nonché del Dipartimento competente, provvede alla revisione della classificazione delle strutture ricettive nel caso in cui non sussistono i requisiti necessari per il mantenimento di un esercizio nella categoria a suo tempo assegnata o dichiarata.

Art. 69 *Codice Identificativo di Riferimento - CIR.*

1. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, alle strutture ricettive di cui al Titolo II è attribuito un Codice Identificativo di Riferimento (CIR).

2. Il CIR è rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura ricettiva sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA), con le modalità specificate con deliberazione della Giunta regionale.

3. Nelle attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle strutture ricettive è indicato il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) sia su sopporto cartaceo che digitale.

4. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati.

5. Il Disciplinare di cui all'articolo 18 definisce la forma, i colori ed i contenuti di una targa identificativa di ciascuna struttura ricettiva, che reca l'indicazione del CIR.

Sezione II

Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicità dei prezzi

Art. 70 *Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo - SITRA.*

1. La Regione Abruzzo utilizza un sistema informativo che consente di effettuare l'invio telematico:

a) della comunicazione dei dati e delle attrezzature delle strutture ricettive;
b) dei dati sul movimento dei clienti nelle strutture a fini statistici.

Art. 71 *Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive.*

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui al Titolo II, ad esclusione delle locazioni turistiche, comunicano al Dipartimento competente i dati sulle attrezzature degli esercizi in caso di inizio di una nuova attività o di sub-ingresso, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Disciplinare di cui all'articolo 18.

2. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività, la comunicazione delle caratteristiche delle strutture è effettuata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività con la presentazione della SCIA.

3. In caso di subentro nella gestione, il titolare o il gestore subentrante trasmette una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore.

4. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati.

Art. 72 *Comunicazione dei prezzi e del periodo di apertura.*

1. I titolari o i gestori comunicano al Dipartimento regionale competente i prezzi dei servizi all'inizio di una nuova attività.

2. I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui al Titolo II comunicano al Dipartimento competente i periodi di apertura in caso di inizio di una nuova attività o di sub-ingresso, nel solo caso di variazione del periodo di apertura.

Art. 73 *Modalità di comunicazione.*

1. Le variazioni che comportano modifiche alle attrezzature, alla fascia di servizi offerti, ovvero al periodo di apertura, sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente che le inoltra al Dipartimento competente per i conseguenti aggiornamenti del SITRA.

2. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per il tramite delle associazioni di categoria su delega degli interessati.

Art. 74 *Pubblicità dei prezzi.*

1. Nelle strutture di cui al Titolo II, i titolari o i gestori rendono pubblici i prezzi dei servizi praticati, mediante una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.

2. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella dei prezzi di cui al comma 1, nonché di quanto non espressamente escluso.

3. Il Dipartimento competente predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.

4. È, altresì, esposto in modo visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, il cartellino contenente il prezzo degli stessi, conforme ai contenuti della tabella.

5. La tabella e il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco, sono predisposti su modelli formulati dal medesimo Dipartimento competente.

Sezione III

Comunicazioni ai fini statistici - rilevazione statistica

Art. 75 *Raccolta dati.*

1. La rilevazione statistica dell'attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dal Dipartimento competente mediante il SITRA.

Art. 76 *Trasmissione dati.*

1. I titolari di strutture ricettive, oltre alla segnalazione all'Autorità di Pubblica sicurezza, trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e partenze dei clienti mediante l'utilizzo del SITRA, con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene anche in caso di assenza di movimento turistico.

Art. 77 *Elaborazione dati.*

1. Il Dipartimento competente raccoglie i dati inviati dalle strutture turistico-ricettive, effettua i controlli sulla qualità dei dati, li elabora e li trasmette all'ISTAT.

Art. 78 *Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo.*

1. La Regione Abruzzo utilizza un sistema informativo che consente di effettuare l'invio telematico della comunicazione dei prezzi e dei dati sulle strutture e sul movimento dei clienti nelle strutture.

TITOLO IV

Sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo

Capo I

Disciplina delle azioni di sostegno

Art. 79 *Principi generali e finalità.*

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della normativa europea e dell'articolo 117 della Costituzione, promuove azioni volte all'ammodernamento e qualificazione del patrimonio turistico-ricettivo esistente, alla realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta nonché al potenziamento dell'offerta turistico-balneare quale strumento

fondamentale della politica regionale di sviluppo economico nonché per la realizzazione di un sistema turistico regionale integrato e coordinato.

Art. 80 *Soggetti.*

1. Ai sensi del presente Titolo, sono ammissibili le agevolazioni per le attività svolte da:

a) imprese turistiche;
b) enti no profit;
c) imprese per la gestione di stabilimenti balneari;
d) cooperative di comunità ai sensi della *L.R. 25/2015*;
e) associazioni di categoria;
f) enti bilaterali.

2. Nei Programmi possono essere previste premialità per le imprese il cui fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica; in tal caso nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.

Art. 81 *Programmi di attuazione.*

1. Al fine di assicurare il costante miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti la Regione prevede azioni di sostegno alle attività turistico-ricettive, a mezzo di appositi Programmi di attuazione approvati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Nei programmi di attuazione vengono forniti criteri generali di indirizzo tra i quali:

a) gli obiettivi da perseguire;
b) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi;
c) l'eventuale affidamento esterno della gestione dell'Avviso conseguente al Programma;
d) le specifiche iniziative oggetto di finanziamento, anche in relazione a predeterminati ambiti territoriali ed i limiti di intervento;
e) le strutture ricettive ammesse;
f) le tipologie di imprese turistiche ammesse;
g) le eventuali premialità;
h) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
i) i progetti ammissibili;
j) le procedure di valutazione e ammissione a contributo;
k) le modalità di concessione, erogazione e revoca degli aiuti;
l) i tempi di realizzazione degli interventi;
m) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione;

n) il regime di aiuti e la misura degli incentivi concedibili.

3. Con avviso pubblico, approvato nel rispetto della normativa vigente, sono fornite tutte le indicazioni ed i contenuti necessari per la concessione e gestione degli aiuti.

Art. 82 *Fondo di dotazione finanziaria.*

1. Per le azioni di sostegno delle iniziative previste dal presente Titolo è costituito un fondo di dotazione finanziaria. Tale fondo è istituito presso F.I.R.A., società in house della Regione Abruzzo. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite sulla base di una convenzione (28).

2. Il fondo di dotazione finanziaria viene finanziato attraverso i rientri di cui alla *legge regionale 4 giugno 1980, n. 50* (Normativa organica sul turismo) con le somme derivanti da eventuali estinzioni volontarie anticipate dei finanziamenti, con recuperi a seguito di revoche sia della *legge regionale 28 aprile 2000, n. 77* (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) che da altri strumenti relativi al sostegno alle imprese turistiche.

3. Al fondo affluiscono le disponibilità finanziarie scaturenti dal minor utilizzo delle risorse derivanti dalla *legge 1° marzo 1986, n. 64* (Rifinanziamento della *legge regionale 13 novembre 1980, n. 75*, concernente: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative") già destinate al finanziamento della *legge regionale 30 novembre 1989, n. 99* (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera) e della *legge 30 dicembre 1989, n. 424* (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico) nonché le ulteriori risorse assegnate dallo Stato, purché compatibili con le finalità della presente legge.

4. Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.

5. La dotazione del fondo è determinata annualmente con la legge di stabilità regionale o con successivi provvedimenti legislativi e trasferita successivamente alla F.I.R.A. con provvedimento dirigenziale. La destinazione del fondo è stabilita con atto di indirizzo della Giunta regionale, denominato Programma di attuazione (29).

6. Le economie derivanti da precedenti avvisi sono destinate al finanziamento di nuovi programmi di attuazione.

---

(28) Comma così sostituito dall' *art. 19, comma 1, lettera f), punto 1), L.R. 17 maggio 2023, n. 22*, a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "1. Per le azioni di sostegno delle iniziative previsti dal presente Titolo è costituito un fondo di dotazione finanziaria. Tale fondo può essere istituito quale capitolo del bilancio regionale o presso F.I.R.A., società in house della Regione Abruzzo. In tal caso, le modalità di gestione del fondo sono stabilite sulla base di una convenzione.". In via eccezionale, viene riportato in nota il testo precedente,

in quanto la presente *L.R. n. 10/2023* decorre dal 21 agosto 2023 mentre la modifica prevista dal suddetto punto 1) decorre dal 18 maggio 2023.

(29) Comma così sostituito dall' *art. 19, comma 1, lettera f), punto 2), L.R. 17 maggio 2023, n. 22*, a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "5. La dotazione del fondo da assegnare al Programma è stabilita con deliberazione della Giunta regionale e, se del caso, trasferita alla Società in house dove lo stesso è stato istituito.". In via eccezionale, viene riportato in nota il testo precedente, in quanto la presente *L.R. n. 10/2023* decorre dal 21 agosto 2023 mentre la modifica prevista dal suddetto punto 2) decorre dal 18 maggio 2023.

Art. 83 *Interventi.*

1. In attuazione della presente legge, ai soggetti indicati nel Programma di attuazione sono concessi contributi in conto capitale, nei limiti dello stanziamento di bilancio concernente il Fondo di dotazione finanziaria di cui all'articolo 82, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per i seguenti interventi [(30)]:

a) realizzazione di strutture ricettive mediante nuova costruzione;
b) realizzazione di nuove strutture ricettive mediante riconversione, ristrutturazione, ampliamento e recupero di strutture edilizie esistenti;
c) ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di strutture ricettive esistenti;
d) acquisto di macchinari e attrezzature per il funzionamento dell'attività ricettiva;
e) realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di impianti e attrezzature per il turismo ed il tempo libero;
f) rifugi montani;
g) impianti termali;
h) servizi a supporto dell'attività turistica e del tempo libero;
i) progetti integrati di investimento e sviluppo turistico;
i-bis) rimozione delle barriere architettoniche ed incremento dell'accessibilità alle strutture e dell'accoglienza per persone con disabilità [(31)];
i-ter) aumento degli standard previsti dalle norme vigenti in materia di accessibilità in base alla categoria urbanistica di appartenenza [(31)].

---

(30) Alinea così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera g), L.R. 17 maggio 2023, n. 22*, a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58, comma 1*, della medesima legge).

(31) Lettera aggiunta dall' *art. 26, comma 13, lettera i), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1*, della medesima legge).

Art. 84 *Soggetto responsabile della gestione.*

1. La Regione Abruzzo può gestire direttamente gli avvisi o individuare, nel rispetto dell'*articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* (*Codice dei contratti pubblici*), quale soggetto responsabile della gestione, la F.I.R.A., società in house della Regione Abruzzo.

2. La Società organizza attività di assistenza tecnica che funge da raccordo e da supporto al Dipartimento competente.

3. Il compenso massimo riconosciuto, in tal caso, è il quattro per cento oltre IVA della dotazione iniziale del Programma.

4. Il soggetto responsabile della gestione provvede agli adempimenti a carico delle società in house ai sensi della *legge regionale 22 agosto 2022, n. 22* (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione).

Art. 85 *Vincolo di destinazione.*

1. Le iniziative finanziate ai sensi del presente Titolo sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni dalla conclusione dell'intervento.

2. Il mutamento di destinazione dell'immobile prima di tale termine prevede la restituzione del contributo percepito.

TITOLO V

Professioni turistiche

Capo I

Definizioni e attività

Art. 86 *Definizione dell'attività di guida turistica.*

1. È "guida turistica" chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a mostre, a gallerie, a scavi archeologici, a musei, a parchi ed in itinerari turistici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.

2. L'esercizio della professione è consentito, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97* (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - *Legge europea 2013*), indipendentemente dall'ambito territoriale in cui è stata conseguita l'abilitazione.

Art. 87 *Esercizio dell'attività di guida turistica.*

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di guida turistica presenta al SUAP del Comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'*articolo 19 della legge 241/1990*.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 94.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di guida turistica sono, in alternativa:

a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;
b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di guida turistica riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;
c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.

4. È requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo:

a) l'associato delle associazioni senza scopo di lucro che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui all'articolo 89 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;
b) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono le attività di cui all'articolo 89 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio.

Art. 88 *Agevolazioni.*

1. Le guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico e nelle località autorizzate, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti e simili di proprietà dello Stato, della Regione o di enti locali, ai sensi dell'articolo 2 del *regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448*(Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri).

Art. 89 *Definizione dell'attività di accompagnatore turistico.*

1. La qualifica di "accompagnatore turistico" è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul

territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

Art. 90 *Esercizio dell'attività di accompagnatore turistico.*

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di accompagnatore turistico presenta al SUAP del comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'*articolo 19 della L. 241/90*.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento competente che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 94.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico sono, in alternativa:

a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;
b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di accompagnatore turistico riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;
c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.

4. È requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

5. Non sono soggetti alle disposizioni per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico:

a) i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa;
b) chi svolge, non professionalmente, l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose dei propri associati.

Art. 91 *Ambienti naturali montani.*

1. L'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico non è consentito negli ambienti naturali montani per le attività specificatamente demandate alle guide alpine o accompagnatori di media montagna dalla *legge regionale 16 settembre 1998, n. 86* (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) ed ai maestri di sci dalla *legge regionale 31 luglio 2012, n. 39* (Disciplina della professione di maestro di sci).

Art. 92 *Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea.*

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea che intendono svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui alla *legge 6 agosto 2013, n. 97* (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - *Legge europea 2013*) ed al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della *direttiva 2005/36/CE* relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della *direttiva 2006/100/CE* che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Capo II

Esami di abilitazione ed elenchi regionali

Art. 93 *Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico.*

1. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico si svolgono in osservanza delle disposizioni previste nell'ambito del vigente Sistema regionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi.

2. La commissione preposta allo svolgimento delle prove finali è integrata con un rappresentante designato dal Dipartimento competente, scelto tra i dipendenti in servizio.

Art. 94 *Elenchi regionali.*

1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento competente, che provvede alla tenuta e all'aggiornamento, gli elenchi delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.

2. Gli accompagnatori turistici e le guide turistiche operanti ai sensi della presente legge sono iscritti, su richiesta, agli elenchi di cui al comma 1.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 hanno valore ricognitivo e informativo e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo.

4. L'iscrizione negli elenchi ha validità quinquennale; gli accompagnatori turistici e le guide turistiche rinnovano la richiesta di iscrizione nei rispettivi elenchi entro trenta giorni antecedenti alla data di scadenza del quinquennio.

5. Decorso il quinquennio, il Servizio preposto in materia cancella dagli elenchi i nominativi di coloro che non rinnovano la richiesta di cui al comma 4.

Art. 95 *Tessera di riconoscimento.*

1. A seguito dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 94, il Dipartimento competente rilascia agli interessati una tessera personale di riconoscimento da tenere in vista nell'espletamento dell'attività professionale.

Capo III

Vigilanza e sanzioni

Art. 96 *Divieti.*

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono esercitare attività estranee alla loro professione.

2. È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggio, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnatore turistico, soggetti non abilitati e che non abbiano presentato la SCIA.

Art. 97 *Sanzioni.*

1. Per le violazioni del presente Titolo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per l'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;
b) da euro 250,00 a euro 1.250,00 per l'esercizio della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA di cui agli articoli 87 e 90;
c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita la professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;
d) da euro 300,00 a euro 1.500,00 per il mancato rispetto del divieto previsto dall'articolo 96, comma 1.

2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

Art. 98 *Vigilanza e controllo.*

1. L'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale delle guide e degli accompagnatori turistici è demandato ai Comuni.

2. I proventi delle sanzioni amministrative spettano ai Comuni quale corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche.

3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale).

TITOLO VI

Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico

Art. 99 *Finalità e obiettivi.*

1. Nel rispetto del *decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79* (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, nonché in attuazione della *direttiva 2008/122/CE*, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio), come modificato dal *decreto legislativo n. 62/2018* (Attuazione della *direttiva (UE) 2015/2302* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il *regolamento (CE) n. 2006/2004* e la *direttiva 2011/83/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la *direttiva 90/314/CEE* del Consiglio), il presente titolo disciplina:

a) l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo;
b) l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici e dei servizi turistici collegati;
c) l'organizzazione e la vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro;
d) le modalità di accesso all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 100 *Competenze della Regione.*

1. La Regione Abruzzo esercita le funzioni amministrative inerenti la tenuta dell'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 101 *Competenze dei Comuni.*

1. Le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché quelle concernenti le attività svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, sono esercitate dai Comuni.

Art. 102 *Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. Si definiscono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

2. Sono connesse all'attività di agenzia di viaggi e turismo le seguenti attività:

a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
b) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
c) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;
d) la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2;
f) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti per il turismo organizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, dell'*Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011*.

4. Per quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206* (*Codice del consumo*, a norma dell'*articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*).

Art. 103 *Altre attività.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere le seguenti operazioni connesse alle attività di offerta turistica:

a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

b) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

c) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;

d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

f) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;

g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

h) l'organizzazione di convegni e congressi.

2. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere ulteriori attività stabilite con deliberazione di Giunta regionale, ivi comprese le attività di incoming e quelle di informazione e accoglienza turistica.

Art. 104 *Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, sono soggette a SCIA ai sensi dell'*articolo 19 della L. 241/90*.

2. La SCIA è presentata dal soggetto interessato ad aprire l'attività al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica adottata dal Dipartimento competente.

3. La SCIA contiene le seguenti dichiarazioni:

a) che il soggetto interessato ad aprire l'attività non abbia riportato condanne penali a carico, per le tipologie di reato rilevanti per l'attività di intermediazione turistica, tali da comportare l'interdizione, anche temporanea, all'esercizio della professione, fatto salvo il caso dell'eventuale riabilitazione successivamente intervenuta;

b) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento ed insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato;

c) in caso di cambio di titolarità, la dichiarazione, da parte del cedente, di non avere pendenze derivanti da precedenti esercizi delle attività dell'agenzia stessa.

4. Le agenzie che operano esclusivamente per via telematica possono esercitare l'attività senza disporre di locali commerciali.

5. Nel caso in cui l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia svolta nell'ambito di altre attività multidisciplinari, i Comuni assicurano il rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59* (Attuazione della *direttiva 2006/123/CE* relativa ai servizi nel mercato interno).

6. Le variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, al titolare, sia esso persona fisica che giuridica, alla denominazione o ragione sociale della società, nonché all'ubicazione dei locali di esercizio all'interno del Comune comportano la presentazione di una nuova SCIA al SUAP del Comune competente per territorio.

7. Le variazioni diverse da quelle di cui al comma 6 sono soggette a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

8. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

9. I Comuni, nell'ambito delle funzioni amministrative assegnate e dei procedimenti di competenza, effettuano altresì i controlli di legge con le modalità previste dall'*articolo 19 della L. 241/1990*.

Art. 105 *Apertura di uffici temporanei.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento dell'evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di un'agenzia di viaggio e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell'Unione europea (UE) è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune territorialmente competente, su modulistica adottata dal Dipartimento competente in materia di turismo.

Art. 106 *Banca dati delle agenzie di viaggio.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale ai sensi della presente legge, nonché le rispettive filiali, succursali o uffici, sono registrate dai Comuni ove operano nella banca dati nazionale istituita dalla Direzione generale per le politiche del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo denominata INFOTRAV.

2. Nella banca dati nazionale sono riportate le informazioni utili a verificare:

a) la corretta operatività delle agenzie di viaggio;
b) l'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività;
c) la titolarità e la direzione tecnica;
d) la regolarità della posizione assicurativa dell'agenzia di viaggi.

3. I Comuni provvedono ad aggiornare tempestivamente le informazioni presenti nella banca dati delle agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1. Le informazioni sono consultabili anche attraverso il sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Art. 107 *Protezione del viaggiatore.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo, prima della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio, stipulano le polizze assicurative e le garanzie bancarie ai sensi degli *articoli 19 e 47 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011*.

2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura con le garanzie di cui al comma 1 per le attività da svolgere nell'anno successivo.

Art. 108 *Informazioni precontrattuali.*

1. Gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici individuati nel rispetto delle definizioni di cui all'*articolo 32 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011*, prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, forniscono al viaggiatore le informazioni precontrattuali previste dall'*articolo 34 del medesimo Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011*.

Art. 109 *Denominazione delle agenzie di viaggio e turismo e orari di apertura al pubblico.*

1. Le denominazioni di "agenzie di viaggio e turismo", di "agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che operano nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Le agenzie di viaggio e turismo, che svolgono la propria attività mediante esercizi commerciali aperti al pubblico, nel rispetto dei principi definiti dall'*articolo 31, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214* ed ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223* (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, espongono al pubblico, mediante appositi cartelli, l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio commerciale e rispettano quanto liberamente determinato.

Art. 110 *Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo.*

1. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, nei limiti di una durata non superiore a tre mesi consecutivi, è comunicata al SUAP del Comune

competente per territorio, con indicazione dei motivi e della durata prevista della chiusura; il limite massimo complessivo per la chiusura temporanea è di un anno.

2. In ogni caso l'agenzia di viaggio e turismo non può procedere alla chiusura, anche temporanea, fino a che sono in corso di svolgimento i contratti stipulati con l'utenza.

3. Il Comune, in caso di chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, è tenuto ad aggiornare tempestivamente la banca dati nazionale INFOTRAV di cui all'articolo 106 con l'inserimento delle informazioni sulla durata della chiusura temporanea stessa.

Art. 111 *Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico.*

1. Le imprese che esercitano in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti, sono considerate altresì agenzie di viaggio e turismo e sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

Art. 112 *Associazioni.*

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, di cui all'*articolo 5 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011*, che intendono stabilirsi nel territorio regionale sono autorizzate a svolgere le attività previste dagli articoli 102 e 103 esclusivamente per gli associati nel rispetto delle medesime regole e condizioni stabilite dalla presente legge per le agenzie di viaggio e turismo.

2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.

3. È fatto divieto alle associazioni di cui al comma 1 di effettuare promozione commerciale al di fuori dei propri associati, in qualsiasi forma, delle iniziative afferenti alle attività di cui agli articoli 102 e 103.

4. Alle associazioni di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito all'*articolo 32 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011*, come modificato dall'*articolo 1 del D.Lgs. 62/2018*, nel caso di offerta e vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento, agendo occasionalmente, nel limite di due volte l'anno e per un gruppo limitato di viaggiatori senza offerta al pubblico, non si applicano le disposizioni del presente Titolo. Le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina.

5. Le associazioni di cui al comma 4 stipulano un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti agli associati e sono tenute a dare preventiva comunicazione delle attività al Comune sede dell'associazione.

Art. 113 *Uffici di biglietteria.*

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Regione, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.

2. Non sono soggetti, altresì, alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale, operanti all'interno del territorio regionale o le attività di prenotazione e vendita di servizi alberghieri e ricettivi svolti singolarmente o da consorzi o da associazioni di operatori della ricettività.

Art. 114 *Sospensione dell'esercizio.*

1. Il Comune dispone la sospensione dell'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo:

a) qualora vengano meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia;
b) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 107;
c) in caso di mancata sostituzione del direttore tecnico entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3. Il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti se entro il termine di cui al comma 2 non sono ripristinati i requisiti o eliminati le irregolarità e gli inadempimenti.

4. È sancita la chiusura dell'agenzia in caso di decorso del termine massimo complessivo di chiusura temporanea di cui all'articolo 110, comma 1.

Art. 115 *Sanzioni amministrative.*

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 112 e 113, vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o enti non legalmente operanti, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.033,00 a euro 5.165,00.

2. Chiunque inizia o svolge le attività di cui all'articolo 102, con esclusione delle filiali o succursali, senza presentazione della SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.165,00 a euro 15.494,00.

3. La mancata presentazione della SCIA in caso di variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, sia esso persona fisica o società, alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio comporta l'applicazione della sanzione da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

4. In caso di omessa o errata informazione prevista ai sensi dell'*articolo 34 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011* si applica la sanzione da euro 516,00 a euro 2.582,00.

5. La mancata esposizione dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività o della SCIA nei locali della agenzia di viaggio, la mancata esposizione nelle filiali o succursali della copia autenticata della dichiarazione o dell'autorizzazione o della SCIA della sede principale, la mancata esposizione nelle filiali o succursali ad apertura stagionale della copia della comunicazione inviata al Comune comporta l'applicazione della sanzione di euro 516,00.

6. La mancata comunicazione della cessazione delle funzioni di direttore tecnico entro il termine di dieci giorni comporta l'applicazione della sanzione da euro 1.033,00 a euro 5.165,00.

7. La violazione del principio dell'esclusività delle prestazioni professionali del direttore tecnico in favore di un'unica agenzia comporta l'applicazione della sanzione da euro 2.582,00 a euro 7.747,00.

8. In caso di mancata sostituzione entro il termine di tre mesi del direttore tecnico è disposta la sospensione dell'esercizio.

9. Lo svolgimento delle attività di direttore tecnico da parte di soggetti non abilitati comporta l'applicazione della sanzione da euro 5.165,00 a euro 10.329,00.

10. In caso di violazione dei limiti e degli obblighi di cui all'articolo 112, commi 1, 4 e 5 si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro 7.747,00.

11. In caso di mancata dicitura sulle insegne delle associazioni senza scopo di lucro che le attività sono rivolte ai soli soci si applica la sanzione di euro 5.165,00.

12. La mancata stipula o il mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 107 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 7.747,00 ed è disposta la cessazione attività.

13. La contravvenzione al divieto di cui all'articolo 112, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione da euro 516,00 a euro 2.582,00

14. In caso di uso nella ragione o nella denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento delle attività proprie delle agenzie di viaggi da parte di soggetti che non svolgono tale attività si applica la sanzione da euro 1.033,00 a euro 5.165,00.

15. In caso di recidiva le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.

16. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure di cui alla *L. 689/1981*.

17. I Comuni utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

Art. 116 *Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi.*

1. È istituito, presso il Dipartimento competente, l'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi.

2. L'elenco regionale dei direttori tecnici di cui al comma 1 ha valore ricognitivo ed informativo ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo.

Art. 117 *Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo.*

1. La responsabilità tecnica delle agenzie di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all'*articolo 20, comma 1 del D.Lgs. 79/2011*.

2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:

a) sovraintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

3. L'esercizio della professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, in regime di liberà di stabilimento, è subordinato al possesso dell'abilitazione nel rispetto di quanto disposto al comma 4.

4. L'abilitazione, propedeutica all'esercizio dell'attività, si consegue mediante verifica del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui all'*articolo 2 del D.M. 5 agosto 2021* del Ministero del Turismo(Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo), da parte del Dipartimento competente.

5. Ai direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, che intendono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, si applicano le disposizioni di cui al *D.Lgs. 206/2007*.

6. Ai cittadini di Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'*articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*).

7. Il Dipartimento competente provvede ad espletare le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti di cui all'*articolo 2 del D.M. 5 agosto 2021* del Ministero del Turismo e ad inserire il nominativo del direttore tecnico nell'elenco regionale di cui all'articolo 116.

8. Tutti i soggetti che già svolgono l'attività di direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo nel territorio regionale e che risultano iscritti in albi regionali istituiti in base alla previgente disciplina, all'entrata in vigore della presente legge sono iscritti d'ufficio dal Dipartimento competente nell'elenco di cui all'articolo 116.

9. Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria attività professionale, a titolo esclusivo, per una sola agenzia.

TITOLO VII

Vigilanza e controllo sulle strutture ricettive turistiche e sanzioni

Art. 118 *Funzioni di vigilanza e di controllo sulle strutture ricettive turistiche.*

1. Ferme le specifiche competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza e dell'Autorità sanitaria, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del Titolo III da parte delle strutture ricettive turistiche sono esercitate dal Comune nell'ambito delle proprie competenze territoriali.

2. I fruitori delle strutture ricettive possono inviare al Dipartimento competente, per i relativi accertamenti, segnalazioni e reclami circa la conformità della struttura e dei servizi alla normativa di settore.

3. Il Dipartimento competente comunica gli esiti degli accertamenti al Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti.

4. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure di cui alla *L. 689/1981*.

5. I Comuni utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

Art. 119 *Sanzioni.*

1. Il Comune assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare della struttura turistica ricettiva:

a) che pratica prezzi superiori a quelli esposti ai sensi dell'articolo 74;

b) che non espone o espone in modo difforme da quanto stabilito i cartellini dei prezzi di cui all'articolo 74;

c) che rifiuta di fornire al Dipartimento competente e al Comune le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicità dei prezzi e della consistenza delle strutture o che rifiuta di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero dichiara elementi non corrispondenti al vero;

d) che accoglie nella struttura ospiti in eccedenza rispetto alla capienza ricettiva massima;

e) che sospende temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione di cui all'articolo 64;

f) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisce al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella effettiva o afferma la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;

g) che non evidenzia, in violazione dell'articolo 65, comma 10, nella targa posta all'esterno del proprio esercizio la tipologia, la denominazione e il numero delle stelle.

2. Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di struttura turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00.

3. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il Codice Identificativo Regionale (CIR) di cui all'articolo 69, commi 3 e 4, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

Art. 120 *Recidiva.*

1. In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a trenta giorni. È, altresì, disposta la chiusura se il titolare non è in possesso del prescritto titolo autorizzatorio o della segnalazione certificata inizio attività.

Art. 121 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 82 e 83, si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale alla Missione 07 (Turismo), Programmi 01 e 02, Titoli 1 e 2 [(32)].

2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.

3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

4. La Giunta regionale ed il Dipartimento competente adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

---

(32) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera h), L.R. 17 maggio 2023, n. 22*, a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58, comma 1*, della medesima legge).

Art. 122 *Entrata in vigore, disciplina transitoria e abrogazioni.*

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURAT.

2. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali di cui all'Allegato A.

3. Le strutture ricettive già in esercizio alla data di entrata in vigore del disciplinare di cui all'articolo 18 operano nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui alle previgenti leggi regionali 75/1995, 78/2000 e 16/2003. Gli interventi di ristrutturazione successivi alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono realizzati nel rispetto del disciplinare di attuazione di cui all'articolo 18 (33).

3-bis. Le strutture ricettive già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la classificazione fino alla scadenza del quinquennio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 (34).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/14 del 13.12.2022, ha approvato la presente legge.

---

(33) Comma così sostituito dall' *art. 26, comma 13, lettera j), punto 1), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1*, della medesima legge).

(34) Comma aggiunto dall' *art. 26, comma 13, lettera j), punto 2), L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1* della medesima legge).

Allegato A
Elenco delle leggi regionali da abrogare suddivise per settori

VINCOLO ALBERGHIERO

1) legge regionale 14 gennaio 1978, n. 6 (*Proroga ed integrazioni delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni*);

2) legge regionale 24 gennaio 1980, n. 7 (*Proroga, con integrazioni, delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni*);

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

3) legge regionale 20 febbraio 1976, n. 11 (*Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1975/76 per il biennio 77/78*);

4) legge regionale 21 novembre 1978, n. 73 (*Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1977-1978 per il biennio 1979-1980*);

5) legge regionale 19 marzo 1981, n. 4 (*Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1979/80 per il biennio 1981/1982*);

6) legge regionale 23 luglio 1982, n. 45 (*Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo*);

7) legge regionale 6 novembre 1984, n. 67 (*Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 45 del 1982, concernente la disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo*);

NORMATIVA ORGANICA SU STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

8) legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (*Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica*);

9) legge regionale 29 marzo 1995, n. 14 (*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari)*);

10) legge regionale 26 agosto 1995, n. 117 (*Modifiche alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) ed alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere)*);

11) legge regionale 19 agosto 1996, n. 67 (*Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 e norme di applicazione della L.R. 28 aprile 1995, n. 75*);

12) sezione I (Modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 78 "Nuova disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast") e sezione IV (Modifiche alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 "Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica") del capo III della *legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5* (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore*);

13) capo I del titolo VII e il comma 2 dell'*articolo 127 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44* (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE,*

2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)) [(35)];

14) *legge regionale 24 novembre 2016, n. 36* (*Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica)*);

15) *articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3* (*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020)*);

16) articolo 8(Modifiche alla L.R. 11/1993) della *legge regionale 11 dicembre 2020, n. 38*(*Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori disposizioni*);

17) legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (*Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere*);

18) legge regionale 28 marzo 2006, n. 9 (*Integrazione alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 recante "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere"*);

19) commi 10 e 11 dell'*articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 2020, n. 1* (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti*);

20) legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta*);

21) articolo 146(Modifiche alla L.R. n. 16/2003) della *legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6* (*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005- 2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)*);

22) comma 29 dell'*articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1* (*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)*);

23) articolo 12(Modifiche alla L.R. n. 16/2003) della *legge regionale 23 aprile 2021, n. 8* (*Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni*);

24) legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (*Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast*);

25) titolo III (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast)) della *legge regionale 15 dicembre 2021, n. 24* (*Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B "Bed and breakfast"). Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto*

di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)).

ALBERGO DIFFUSO

26) *articoli da 1 a 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 22*(*Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso*);

27) Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 aprile 2014, n. 3/Reg(*Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 22 (Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso)*).

AGENZIE DI VIAGGI E DIRETTORE TECNICO

28) sezione II (Modifiche alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 "Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico") del capo III della *legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5* (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore*);

29) titolo II (Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico) della *legge regionale 30 agosto 2017, n. 44* (*Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)*);

30) titolo II (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) della legge regionale15 dicembre 2021, n. 24 (*Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B "Bed and breakfast". Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)*);

31) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24 (*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore tecnico*).

PROFESSIONI TURISTICHE

32) legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (*Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico*);

33) *legge regionale 5 maggio 2015, n. 9* (*Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno*).

SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL TURISMO

34) legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (*Ordinamento della organizzazione turistica regionale*);

35) legge regionale 22 novembre 2001, n. 59 (*Interpretazione autentica dell'art. 27 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54 (Organizzazione turistica regionale)*);

36) *articolo 41 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11* (*Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali*);

37) *legge regionale 9 giugno 2015, n. 15* (*Il sistema di Governance turistica regionale*);

38) *legge regionale 12 gennaio 2018, n. 3* (*Modifica ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale)*);

39) articolo 12 (Modifiche ed integrazioni all'*art. 8 della L.R. n. 3/2018*) della *legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1*(*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)*);

40) *legge regionale 20 novembre 2017, n. 52* (*Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini abruzzesi*).

SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO

41) legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (*Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo*);

42) *articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 75* (*Modifiche e integrazioni alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77: Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo*);

43) articolo 162(Modifiche all'art. 3 della L.R. n. 77/2000) della *legge regionale 26 aprile 2004, n. 15* (*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)*);

44) articolo 4 (Sostituzione dell'art. 6 ed integrazione all'art. 10 della L.R. 77/2000) della *legge regionale 27 marzo 2014, n. 14*(*Modifiche alla L.R. 13*

gennaio 2014, n. 7 *"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. n. 5/1999, alla L.R. n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.*);

45) *legge regionale 3 gennaio 2017, n. 2* (*Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo)*);

46) commi 6 e 7 dell'*art. 3 della legge regionale 14 novembre 2019, n. 38* (*Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci) e ulteriori disposizioni normative*);

47) articolo 22(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77) della *legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1* (*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)*).

---

(35) Punto così modificato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 16 ottobre 2023, n. 43*, a decorrere dal 19 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 5, comma 1*, della medesima legge).

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.